

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

SOMMARIO

I. ARTICOLI ORIGINALI

L'intervento dello Stato per la responsabilità dei danni cagionati dagli impianti nucleari, dell'avv. G. BULLI, p. 53.

II. NOTE DI DOTTRINA

- 1) E. ANTONINI: *Rassegna di giurisprudenza sulla Imposta Generale sulla Entrata*, recensione critica, p. 56.
- 2) L. RAGGI, E. GUICCIARDI: *Codice Amministrativo*, recensione critica, p. 56.
- 3) *Giurisprudenza Italiana* (Annata 1957), recensione critica, p. 56.

III. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, p. 58.


IV. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

- 1) Amministrazione Pubblica - Donazione modale di un'area da parte di un Comune al soppresso p.n.f. - Successiva devoluzione del bene allo Stato - Natura dell'acquisto ed effetti. (Corte di Cassazione), p. 60.
- 2) Dazi Doganali - Inasprimento delle tariffe - Limiti di applicazione (Corte di Cassazione), p. 62.
- 3) Imposta di registro - Imposte complementari e suppletive - Distinzioni - Immobili danneggiati dalla guerra - Agevolazioni fiscali - Errore sulla imposizione per infedele dichiarazione basata su certificato del Sindaco non rispondente a verità (Corte di Cassazione), p. 63.
- 4) Trasporto - Trasporto di persone - Danni alle persone trasportate - Azione extracontrattuale - Prescrizione (Corte di Cassazione), p. 64.

V. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

- 1) Giurisdizione - Legge che pone in liquidazione la G.R.A. - Procedimento amministrativo per riconoscimento dei crediti - Azione giudiziaria in corso - Imponibilità - Effetti (Corte d'Appello di Genova e Tribunale di Roma), p. 66.
- 2) Obbligazioni e contratti - Negotiorum gestio - Vendita di immobile - Nullità (Tribunale di Forlì), p. 67.
- 3) Responsabilità civile - Cure mediche in pubblico istituto ospedaliero - Natura della prestazione - Limiti della responsabilità (Corte d'Appello di Firenze e Tribunale di Firenze), p. 68.
- 4) Responsabilità civile - S.S. che attraversano l'abitato - Manutenzione da parte dell'A.N.A.S. - Responsabilità per mancata segnalazione di alberi (Tribunale di Genova), p. 70.

VI. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 72.



RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

L'INTERVENTO DELLO STATO PER LA RESPONSABILITÀ DEI DANNI CAGIONATI DAGLI IMPIANTI NUCLEARI

I. — L'impiego ad usi pacifici dell'energia nucleare a mezzo di reattori per la produzione di energia elettrica, che non può ulteriormente essere ritardato in tutti i Paesi nei quali si manifesta la carenza delle fonti classiche di energia (energia termoelettrica, per il costo crescente del carbone o per le difficoltà di approvvigionamento degli idrocarburi, ed energia idraulica, per essere tutte le risorse già sfruttate od in via di sfruttamento) in relazione ai crescenti bisogni di energia, impone al legislatore ed al giurista in genere nuovi problemi.

Per quanto i più autorevoli tecnici affermino, in base alle esperienze acquisite, che il grado di pericolosità dell'impiego pacifico dell'energia nucleare non sia maggiore di quello di altre industrie pericolose, non può certamente escludersi a priori la possibilità, certamente remota, date le misure di sicurezza adottate, che lo scoppio di un reattore (emballement de la pile) provochi una vera e propria catastrofe atomica. La nube radioattiva per effetto del vento potrebbe contaminare l'ambiente circostante all'installazione con gravissimi effetti dannosi per le persone e per le cose.

In tal caso anche ad escludere che il reattore possa funzionare come una bomba atomica vi è la possibilità della estesa contaminazione dell'ambiente per effetto di diffusione di radioelementi a notevole distanza. Se si considerano gli effetti sui pescatori giapponesi della bomba americana esplosa in una sperduta isoletta del pacifico, sarà facile considerare i terrificanti effetti di una esplosione nucleare, certamente assai improbabile, ma che si verificherebbe in una zona popolata, con centri abitati a non grande distanza.

Al legislatore, fra i tanti problemi che l'impiego ad uso pacifico dell'energia nucleare impone di risolvere (monopolio statale o esercizio privato dell'attività, regime giuridico della detta attività, regime della proprietà dei materiali fissili e dei materiali fonti, norme di sicurezza per la protezione delle popolazioni e dei lavoratori), s'impone anche il problema della responsabilità giuridica dell'utilizzatore degli impianti nucleari verso i terzi.

Il problema è allo studio in sede internazionale (presso l'O.E.C.E. un gruppo di esperti sta elaborando il testo di una convenzione internazionale, che dovrebbe regolare la materia). Esso è anche allo studio dei vari legislatori, che intendono disciplinare sul piano nazionale le attività nucleari.

Generalmente si riconosce l'inadeguatezza delle norme vigenti nei vari Paesi per la responsabilità delle industrie pericolose, dovendo contemperarsi esigenze in sé contraddittorie: è infatti necessario contemperare l'esigenza di assicurare in tutti i casi un risarcimento alle vittime e nel tempo stesso non aggravare il costo dell'energia prodotta con gli impianti nucleari, che per lo meno nel momento attuale è più elevato di quello dell'energia prodotta dalle fonti classiche (1).

II. — Il problema, che dal punto di vista giuridico intendiamo esaminare nel presente studio, è un aspetto particolare del problema della responsabilità per gli incidenti nucleari.

Nel caso di una catastrofe nucleare — ipotesi che, pur essendo assai improbabile, non può escludersi a priori — nessun utilizzatore di impianti nucleari potrà essere in grado di provvedere allo integrale risarcimento dei danni alle persone ed alle cose. Si pensi all'incidente di Chalk River nel Canada del 1952, nel quale si ebbe l'uscita di controllo di una pila, con la fuoriuscita di una nube radioattiva: per la disinfestazione dei luoghi contaminati occorsero due anni e si ebbe la fortuna che il vento spinse la nube verso zone deser-

(1) Cfr. BELLI: *Responsabilità civile delle imprese utilizzatrici di energia nucleare* « Atomo ed. industria », 1957, n. 4. — BELLI: *Relazione al Convegno sul problema delle assicurazioni nucleari in « Atti del Congresso scientifico - Sezione nucleare »*, 1958. — SACERDOTI: *Il rischio di danni a terzi nello sfruttamento pacifico della energia nucleare*, in « Energia nucleare ». — CINCOTTI: *Le realizzazioni dell'industria assicurativa nel campo dei rischi atomici*, « Energia nucleare », aprile 1958. — GRAZIADEI: *Atomo e diritto*, « Foro It. », 1956, IV, p. 219. — BELSER: *Les risques atomiques: responsabilité civile et assurante*, in « L'industrie devant l'énergie nucléaire », vol. II, OECE, 1958.

tiche. Se la stessa avesse investito città, come Toronto ed Ottawa, l'ammontare dei danni sarebbe stato incalcolabile.

Nessun utilizzatore privato — per ogni impianto nucleare sarà normalmente costituita una società ad hoc — sarà in grado di poter provvedere al risarcimento dei danni alle persone e alle cose.

È ovvio che nel caso di disastri, che importassero così gravi conseguenze, la collettività non potrebbe rimanere indifferente, così come nel caso di catastrofi naturali. In tali casi non mancherebbe certo l'intervento del legislatore per un concorso nella ripartizione dei danni.

Ma tale intervento a posteriori, cioè a disastro avvenuto, non è da molti ritenuto sufficiente. S'invoca da molti l'adozione di una norma la quale, nel mentre stabilisca il limite di responsabilità dell'utilizzatore, che provvederà normalmente alla copertura dei rischi con una assicurazione, sancisca oltre tali limiti la responsabilità dello Stato.

L'Atomic Energy Act of 1954 non conteneva alcuna disposizione sulla responsabilità civile dello utilizzatore di impianti nucleari, pure ammettendo che l'utilizzazione per fini pacifici potesse avvenire da parte di privati su licenza della Commissione atomica.

La lacuna è stata colmata dal Price Anderson nel 1957 (il testo della legge americana è tradotto dal Napione. La legislazione sui rischi nucleari negli Stati Uniti — Ed. Soc. Elettronucleare, 1957), che ha stabilito la responsabilità dell'utilizzatore di impianti nucleari secondo il diritto comune. Per la concessione di una licenza per un impianto nucleare l'utilizzatore deve dimostrare di possedere la « protezione finanziaria ». Il termine « protezione finanziaria », secondo la legge, significa: « capacità di rispondere per i danni della pubblica responsabilità e di far fronte alle spese per accertare e controbattere i reclami e per rispondere alle citazioni ».

L'ammontare della protezione finanziaria è, in linea di principio, il massimo di assicurazione per responsabilità ottenibile da fonti private. Successivamente la Commissione atomica ha, con norme di applicazione, stabilito il limite minimo per protezione finanziaria in 150.000 dollari per ogni 1000 Kw. termici, con un massimo assoluto per reattore di dollari 250.000.

Per il limite eccedente la protezione finanziaria, la Commissione atomica può concludere dei contratti d'indennizzo, impegnandosi a risarcire i danni non coperti dalla protezione finanziaria fino ad un massimo di 500 milioni di dollari per incidente (300 miliardi di lire italiane). La Commissione esigerà un contributo di 30 dollari per ogni 1000 Kw. di potenza prodotta dalle persone con cui è stipulato il contratto d'indennizzo.

Per ottenere la licenza l'utilizzatore deve stipulare il contratto d'indennizzo con la Commissione atomica.

Le altre legislazioni atomiche vigenti, inglese e francese — le legislazioni atomiche dei Paesi del Commonwealth sono modellate su quella inglese — non contengono norme sulla responsabilità dello utilizzatore e sulla responsabilità dello Stato.

Il progetto di legge atomica tedesco del 1957, decaduto per la fine della legislatura, prevedeva un limitazione di responsabilità per i danni alle persone e alle cose, con un massimo di responsabilità di D.M. 15 milioni. Oltre tale limite, il progetto di legge prevedeva l'intervento dello Stato, ma riservava ad un'ulteriore legge di precisare le modalità ed i limiti dell'intervento dello Stato (1).

L'avan-progetto di legge federale svizzero del 1957, presentato per l'esame ai Cantoni ed alle associazioni professionali (l'avan-progetto è stato poi ritirato e sembra imminente la pubblicazione di un nuovo avan-progetto), prevedeva che, nel caso in cui la capacità finanziaria dell'utilizzatore fosse insufficiente a risarcire tutti i danni, l'Assemblea federale avrebbe potuto stanziare dei fondi supplementari per la riparazione dei danni coperti da assicurazione.

III. — I sostenitori dell'intervento dello Stato per l'indennizzo dei danni non risarcibili perché eccedenti la capacità finanziaria dell'utilizzatore dell'impianto — i vari pool assicurativi potranno provvedere all'assicurazione della responsabilità degli impianti per cifre limitate ad alcuni miliardi — sostengono che, anche per le legislazioni che non riservano allo Stato o ad enti da esso creati l'impiego pacifico dell'energia nucleare, lo Stato non può mai dirsi del tutto estraneo all'attività dell'utilizzatore. Infatti, avvenga la detta attività in un regime di concessione o di autorizzazione, i progetti di costruzione degli impianti, la loro ubicazione, ecc., saranno sempre soggetti ad un controllo statale. Dallo Stato promanano sempre le norme di sicurezza, che codificano i risultati dell'esperienza tecnica, nonché ad organi statali sarà affidata la vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.

L'argomento è certamente suggestivo, ma esso mostra il pericolo d'introdurre nel sistema del diritto pubblico una profonda deviazione dei principi. Esso costituirebbe un precedente assai pericoloso che pone, oltre certi limiti, a carico dello Stato le conseguenze di attività pericolose, o che si svolgano in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa. Lo Stato risponde per il fatto proprio: l'esistenza di un atto di concessione o di autorizzazione non esclude per l'utilizzatore di impianti industriali l'obbligo di adottare tutte le cautele, che la tecnica impone, anche se tali cautele non sono specificatamente prescritte nell'atto di autorizzazione.

Nè la responsabilità dello Stato è in relazione alla limitazione della responsabilità, che da molti si auspica sia introdotta nelle leggi nucleari. La detta limitazione è riconosciuta già dal diritto marittimo e dal diritto aereo (la convenzione di Roma non ratificata lo prevede per il danno a terzi in seguito a sinistri aerei); non si è mai chiesto che nei detti casi venisse introdotta una responsabilità dello Stato.

(1) Il testo del disegno di legge tedesco è pubblicato in « Notiziario del Comitato nazionale ricerche nucleari », p. 75-88.

Se si esamina a fondo la legge americana, deve concludersi che la stessa esclude una responsabilità sussidiaria dello Stato. Il contratto d'indennizzo tra l'utilizzatore e la Commissione costituisce, infatti, la Commissione nella posizione di un assicuratore dei rischi eccedenti le capacità assicurative private. I contributi pagati dalle imprese hanno in sostanza la funzione di un premio assicurativo. Ben vero che non vi è alla base del rapporto un calcolo delle probabilità e del rischio, così come avviene nell'assicurazione, ma il pagamento del contributo e l'imposizione del contratto d'indennizzo per legge dimostrano che la garanzia dello Stato è una controprestazione del contributo pagato dalle imprese.

L'avan-progetto svizzero riserva, invece, a catastrofe avvenuta, un intervento degli organi legislativi per lo stanziamento dei fondi, per il risarcimento dei danni che non potessero essere risarciti. Trattasi di una norma di carattere puramente politico, dalla quale non nasce alcun diritto soggettivo al risarcimento verso lo Stato federale: l'attività del Parlamento nel votare i fondi supplementari è un'attività discrezionale che non può essere soggetta a controllo giurisdizionale. Anche senza tali norme per catastrofe naturali o sociali, nei Paesi civili dopo un evento dannoso di vaste proporzioni, vi è stato sempre un intervento legislativo per le vittime, che non abbiano potuto essere indennizzate.

L'impostazione del problema, pertanto, secondo la legge americana e quella svizzera finisce con l'escludere una vera e propria responsabilità dello Stato.

Se si ritenesse, poi, che il rischio dell'attività nucleare sia così grande che nessun utilizzatore

privato può assumerlo adeguatamente, l'unica logica conseguenza dovrebbe essere il monopolio di tale attività per lo Stato: non sarebbe nè logico, nè giuridico addossare allo Stato le conseguenze di una catastrofe, ponendo a vantaggio dei privati utilizzatori i vantaggi dell'attività.

Per fortuna la possibilità di eventi catastrofici deve ritenersi assai improbabile. Gli incidenti verificatisi casualmente (ultimo quello di Windscale in Inghilterra) e quelli provocati artificialmente proprio al fine di studiare i possibili effetti di essi, hanno dimostrato che il rischio normale dell'utilizzazione pacifica non eccede certi limiti. Una ulteriore conferma è nella misura dei premi richiesti dagli assicuratori, premi che sono stati studiati in sede internazionale e che non sono molto più elevati di quelli per altre industrie pericolose.

Riteniamo quindi, di concludere che per gli incidenti nucleari non sia opportuna una deviazione dai principi della responsabilità dello Stato.

Altro problema è se nell'interesse dello sviluppo delle industrie nucleari, premessa necessaria per l'elevazione del tenore di vita dei popoli, sia opportuna, nell'ambito di organismi internazionali (es. Euratom) la creazione di uno speciale fondo, alimentato con contributi delle imprese utilizzatrici, per il risarcimento dei danni ai terzi, che non trovino possibilità di indennizzo nella copertura finanziaria delle singole imprese.

Il rischio verrebbe, in tal caso, ripartito su un gran numero di utilizzatori e con la gestione del detto fondo la comunità assolverebbe uno dei suoi compiti, quello di assicurare la sicurezza delle popolazioni.

GIUSEPPE BELLI

AVVOCATO DELLO STATO

E. ANTONINI: Rassegna di giurisprudenza sulla Imposta Generale sull'Entrata (1940-1957). «Diritto e pratica Tributaria», 1958, n. 2-3).

Con diligenza, scrupolosa precisione, adeguati criteri sistematici e piacevole esposizione, l'Antonini ha compiuto un lavoro la cui conoscenza è assolutamente indispensabile per chiunque si occupi, sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista pratico, delle questioni che sorgono dalla applicazione di quel tributo che rappresenta la più notevole fonte di entrata dello Stato.

Può dirsi, senza esagerare che si tratta di una rassegna veramente completa, sia della giurisprudenza sia della dottrina in materia di I.G.E., sì che si peccerebbe oramai di leggerezza e superficialità se nel risolvere quesiti o preparare difese giudiziarie in vertenze concernenti l'applicazione della I.G.E., non ci si preoccupasse di consultare questo prezioso studio per aggiornarsi.

Può forse rimproverarsi all'A. di essere eccessivamente ed unilateralmente critico nei confronti delle manifestazioni giurisprudenziali favorevoli alle tesi fiscali, ma non può negarsi che si tratta di critiche molto acute le quali impongono un riesame delle questioni trattate impedendo che ci si possa adagiare puramente e semplicemente su richiami ad una giurisprudenza che, anche per il fatto di non avere il collaudo di un tempo abbastanza lungo, può essere ancora fonte di spiacevoli sorprese.

Dato il tipo di studio, appare evidente che non possiamo farne una recensione particolareggiata, nè richiamare l'attenzione su uno piuttosto che sull'altro dei temi trattati. È chiaro, infatti, che tutti gli argomenti sono interessanti in relazione alla specifica questione da esaminare.

L. RAGGI - E. GUICCIARDI: Codice Amministrativo. 3^a ed., C.E.D.A.M., Padova, 1957.

Le nuove edizioni dei *Codici* contengono *naturalmente* un maggior numero di disposizioni rispetto alle precedenti; ma siffatta eventualità è, per così dire, elemento puramente naturale al tipo stesso della pubblicazione.

Ciò che importa, invece, è accertare se la nuova edizione si palesi *migliorata* rispetto alla precedente e il miglioramento va riscontrato *soltanto* in sede di comparazione fra le parti del *Codice* le quali già contengono la legislazione relativa alle materie considerate nella precedente edizione.

Se vi è traccia, più o meno intensa, di questo ulteriore lavoro dei compilatori, la successiva edizione non si traduce in un mero aggiornamento, al

quale può provvedersi anche in altro modo, ma in un codice del tutto nuovo.

Ci sembra che questa 3^a edizione del Codice Amministrativo di Raggi e Guicciardi mostri l'ampiezza, ed in limiti sensibili, del rifacimento operato, per il che non ci si trova di fronte ad un lavoro di mero (seppur necessario) aggiornamento, ma ad un'opera che può essere qualificata, nel senso sopraindicato, nuova.

E l'ulteriore lavoro appare ancor più generoso nella parte più utile dell'opera: l'indice alfabetico-analitico, il quale rende ancor più agevole la consultazione del *Codice*.

A. T.

Giurisprudenza italiana (Annata 1957).

Segnaliamo brevemente gli articoli che trattano questioni di particolare interesse per il contenzioso statale, la conoscenza dei quali appare indispensabile per aggiornarsi sullo stato della giurisprudenza e della dottrina.

S. SCARCELLA: Ancora sulla posizione dei creditori pecuniari della Pubblica Amministrazione (I, 1, 286).

— È una nota alla sentenza resa in causa Barberini c. Ministero della Pubblica Istruzione, nella quale la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio che un credito verso lo Stato, ancorchè determinato nel suo ammontare non può dirsi esigibile finchè non venga emesso mandato di pagamento in conformità delle disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato. Si veda in proposito in questa Rassegna: 1952, 143 e 157.

C. CELORIA: Il regime fiscale dei contratti verbali di trasporto (I, 1, 1381).

— Nota alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione in causa Finanze c. ditta Visinoni nella quale, a conferma della precedente giurisprudenza, si afferma che i contratti verbali di trasporto sono sottoposti a registrazione solo in caso d'uso e non sono soggetti al regime fiscale dei contratti di appalto.

G. GRECO: Sull'applicazione del T.U. 14 aprile 1910, n. 639 (I, 2, 3).

— Interessante e documentata nota alla sentenza del Tribunale di Milano resa nella causa Società Officine Gazzetta c. Istituto per il Commercio Estero, nella quale si afferma che la procedura dell'ingiunzione amministrativa ai sensi del T.U. del 1910 è applicabile anche per la riscossione dei crediti degli enti pubblici in genere e non solo di quelli indicati nell'art. 1 del T.U. predetto.

A. CHICCO: *Questioni nuove in tema di notificazione ad Amministrazioni Statali* (I, 2, 45). — Nota alla sentenza resa dal Tribunale di Firenze nella causa Soc. Caritas c. Finanze, in cui si afferma che le notificazioni da effettuare presso l'Avvocatura dello Stato debbono essere eseguite durante le ore di ufficio e che a tale notificazione non può mai applicarsi l'art. 140 del c.p.c. Superfluo sottolineare l'importanza della nota, specie in relazione all'entrata in vigore della legge 25 marzo 1958, n. 260.

E. ALLORIO: *Ripetizione dell'imposta di bollo indebitamente pagata* (I, 1, 77). — Nota alla sentenza resa dal Tribunale di Brescia nella causa Comune di Cremona contro Finanze nella quale si afferma che sotto l'impero della legge sul bollo del 1923 poteva ripetersi l'imposta di bollo pagata indebitamente, non solo quando fosse stata corrisposta in modo virtuale ma anche quando fosse stata corrisposta mediante visto per bollo. L'interesse

della nota sta nel fatto che l'Allorio ritiene che tali principi valgano anche nel vigore della legge del 1953, pure in presenza dell'art. 45 della legge stessa.

E. GUICCIARDI: *Interesse occasionalmente protetto ed inerzia amministrativa* (III, 21). — Nota alla decisione resa dalla V sezione del Consiglio di Stato su ricorso Mariotti c. Comune di Venezia, nella quale si afferma l'obbligo del Comune di provvedere sulla istanza del privato che chieda l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 della legge urbanistica. L'annotatore ritiene di dedurre il principio generale secondo il quale l'Amministrazione ha il dovere giuridico di intervenire coi suoi poteri repressivi contro le attività individuali arbitrariamente poste in essere a danno del pubblico interesse, e per l'adempimento di questo dovere giuridico il titolare di un interesse occasionalmente protetto in coincidenza con l'interesse pubblico avrebbe titolo a ricorrere in via giurisdizionale.

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 17

1) LEGGE DI P.S. - RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO. (Art. 18 T.U. legge di P.S.). (Sentenza n. 9 del 19 giugno 1956. Pres. De Nicola - Rel. Castelli Avolio).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale tra l'art. 18 del T.U. della legge di P.S., per la parte regolante le riunioni in luogo pubblico, e l'art. 17 della Costituzione.

2) LEGGE DI P.S. - PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI, COLLETTE E QUESTUE. (Art. 156 T.U. legge di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola - Rel. Petrocelli).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle leggi di P.S., regolanti la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 17 della Costituzione.

3) LEGGE DI P.S. - ESERCIZIO DEL CULTO IN FORMA ASSOCIATA. (Art. 25 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957. Pres. De Nicola - Rel. Petrocelli).

L'art. 25 del T.U. delle leggi di P.S., nella parte in cui questo implica l'obbligo del preavviso anche per le riunioni non pubbliche, relative a cerimonie, funzioni o pratiche religiose, è costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 17 della Costituzione.

4) LEGGE DI P.S. - RIUNIONI IN LUOGO NON PUBBLICO. (Art. 18 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 27 del 31 marzo 1958. Pres. Azzariti - Rel. Cosatti).

L'art. 18 del T.U. delle leggi di P.S., nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, è costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 17 della Costituzione.

Art. 18

LEGGE DI P.S. - PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI, COLLETTE E QUESTUE. (Art. 156 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola - Rel. Petrocelli).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle leggi di P.S., regolante la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 18 della Costituzione.

Art. 19

LEGGE DI P.S. - PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI, COLLETTE E QUESTUE. (Art. 156 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola - Rel. Petrocelli).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle leggi di P.S., regolante la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 19 della Costituzione.

Art. 21

1) LEGGE DI P.S. - STAMPA - AFFISSIONI. (Art. 113 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 1 del 5 giugno 1956. Pres. De Nicola - Rel. Azzariti).

L'art. 113, commi 1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 7°, del T.U. delle leggi di P.S., per la parte regolante le pubbliche affissioni, è costituzionalmente illegittimo perchè in contrasto con l'art. 21 della Costituzione.

2) LEGGE DI P.S. - POTERI DEL PREFETTO. (Art. 2 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 8 del 20 giugno 1956. Pres. De Nicola - Rel. Papaldo).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale fra l'art. 2 del T.U. delle leggi di P.S., e l'art. 21 della Costituzione.

3) LIBERTÀ DI PENSIERO - APOLOGIA DEL FASCISMO. (Legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 4). (Sentenza n. 1 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola - Rel. Cosatti).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale fra la norma contenuta nell'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che prevede l'apologia del fascismo, e l'art. 21, primo comma, della Costituzione.

4) LEGGE DI P.S. - PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI, COLLETTE E QUESTUE. (Art. 156 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola - Rel. Petrocelli).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle leggi di P.S., regolante la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 21 della Costituzione.

5) STAMPA - OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE PER GIORNALI E PERIODICI. (Art. 5 e art. 16, legge 8 febbraio 1948, n. 47). (Sentenza n. 31 del 23 gennaio 1957. Pres. De Nicola - Rel. Manca).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale fra le norme contenute negli artt. 5 e 16 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 e l'art. 21, secondo comma, della Costituzione.

6) LEGGE DI P.S. - VENDITA AMBULANTE DI SCRITTI O DISEGNI. (Art. 121 delle leggi di P.S.). (Sentenza n. 33 del 23 gennaio 1957. Pres. De Nicola - Rel. Azzariti).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale fra l'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S., regolante l'esercizio dei mestieri ambulanti, e l'art. 21 della Costituzione

7) STAMPA - GIORNALI MURALI. (Art. 10, secondo comma, legge 8 febbraio 1948, n. 47). (Sentenza n. 115 del 1° luglio 1957. Pres. Azzariti - Rel. Battaglini).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale fra l'art. 10, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa, e l'art. 21 della Costituzione.

8) LEGGE DI P.S. - LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO. (Art. 68 del T.U. delle leggi di P.S.). (Sentenza n. 121 del 3 luglio 1957. Pres. Azzariti - Rel. Cappi).

Non sussiste contrasto determinante illegittimità costituzionale fra l'art. 68 del T.U. delle leggi di P.S., regolante gli spettacoli ed i trattenimenti, e l'art. 21 della Costituzione.

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – Donazione modale di un'area da parte di un Comune al soppresso p.n.f. – Successiva devoluzione del bene allo Stato – Natura dell'acquisto ed effetti. (Corte di Cassazione, Sez. II, Sent. n. 422/58; Pres. Petrella; Est. Tamburrino; P.M. Caruso (conf.); Comune di Roma c. Finanze).

Pur nel vigore del Codice civile 1865 era pienamente concepibile la donazione da parte di un ente pubblico, sempre che sussistessero tutti gli elementi della donazione e questa fosse diretta al conseguimento di un fine di pubblico interesse apprezzabile dall'ente stesso o dagli organi esercitanti su di esso attività di controllo.

Il *modus* è elemento accidentale e accessorio del negozio gratuito *inter vivos* e *mortis causa*, onde, per gravoso che sia, non può mai costituire un corrispettivo (concepibile solo nel sinallagma e quindi nei negozi a titolo oneroso) e non snatura le caratteristiche e l'essenza del negozio cui accede, che resta pur sempre atto di liberalità. Pertanto, quando sia in fatto accertato che l'attribuzione patrimoniale da parte del disponente ha come causa unica lo spirito di liberalità, il peso od onere imposto all'onorato non può che configurarsi quale *modus* indipendentemente dalla sua entità e dalla sua misura e quindi anche se notevolmente gravoso.

Non può parlarsi di risoluzione di contratto per inadempimento di un onere contrattuale (quale è certamente quello derivante dal *modus* apposto ad un contratto di donazione), in caso di assenza di clausola risolutiva espressa e di mancanza di termine essenziale per l'adempimento, quando non vi sia stata diffida ad adempiere.

Con l'attuazione della soppressione del partito fascista si è attuata non già una successione dello Stato al disciolto partito, con sopravvivenza delle sue finalità e possibilità di attuazione delle stesse, ma solo la devoluzione dei beni dell'ente al patrimonio dello Stato, che ne può liberamente e discrezionalmente disporre secondo i suoi bisogni e per il raggiungimento dei suoi fini, indipendentemente da quelli del soppresso partito, anche se per avventura le finalità dell'uno e dell'altro fossero simili e analoghe. Pertanto deve considerarsi di impossibile attuazione il *modus* apposto a un contratto di donazione in favore del partito fascista per sopravvenuta soppressione del partito stesso.

La nullità della donazione per impossibilità del *modus*, prevista dall'art. 794 C.c. vigente è concepibile esclusivamente nei limiti in cui è ammissibile la nullità, e cioè quando la impossibilità sia esistente al momento della stipulazione, laddove deve invece escludersi qualsiasi incidenza sull'atto di donazione della impossibilità sopravvenuta del

modus, la quale farà solo sì che il *modus* stesso si abbia per non apposto.

La sentenza della Corte di Cassazione, della quale abbiamo sopra riprodotto le principali massime, ha accolto integralmente le tesi sostenute dall'Avvocatura dello Stato e si presenta di particolare interesse oltre che per la novità di alcune affermazioni anche per le conseguenze che essa determinerà relativamente ad eventuali vertenze similari.

A seguito della devoluzione allo Stato del patrimonio del disciolto p.n.f. è stato dato infatti notare l'insorgenza di aspirazioni da parte di privati o di enti pubblici che a suo tempo avevano donato beni immobili al disciolto partito di riottenere la proprietà. Il mezzo che più facilmente poteva prestarsi a tale scopo, appariva essere quello della risoluzione del contratto per inadempimento dell'onere modale, in considerazione che quasi sempre le donazioni risultavano di tal natura e che talvolta i detti oneri non risultavano essere stati dal suddetto partito adempiuti; inoltre stava il rilievo che, ove il contratto fosse stato stipulato vigente il C.c. 1865, l'art. 1080 del predetto prevedeva tassativa disposizione di risoluzione, senza il temperamento dello art. 793, ultimo comma, C.c. vigente, che subordina la risoluzione alla esistenza di specifica clausola inserita nel contratto.

Nella specie il Comune di Roma aveva donato al soppresso p.n.f. un'area con l'obbligo del donatario di costruirvi un edificio da destinare a fini conformi a quelli del cessato partito politico; devoluto il bene allo Stato, senza che il fabbricato fosse stato costruito, il Comune donante articolava la domanda di nullità o in subordine di risoluzione della donazione sotto tre profili: impossibilità giuridica dei Comuni di donare — inadempimento dell'onere da parte del p.n.f. e da parte dello Stato — efficacia dell'art. 794 C.c. vigente, trattandosi di onere di natura determinante, nel caso si dovesse ritenere l'onere essere divenuto oramai di impossibile esecuzione.

La prima tesi del Comune non appariva potesse avere alcuna possibile fortuna, chè la questione più volte all'esame della Suprema Corte aveva costantemente incontrato giurisprudenza ad essa contraria. La Corte, difatti, ha, anche in questo caso, ribadito i suoi precedenti deliberati, richiamandoli anzi espressamente nella motivazione (vedi anche Corte di Cassazione, S. U., Sent., 3540/53 in questa « Rassegna » 1954, p. 59).

Ben è vero che il Comune aveva anche tentato di contestare che il contratto fosse donazione, prospettando la ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive in considerazione della gravosità dell'onere ma anche questa subordinata formulazione non poteva

incontrare miglior sorte della principale, una volta che la Corte d'Appello, giudicando sulla interpretazione della volontà delle parti nel contratto, aveva statuito con giudizio non più censurabile in Cassazione, che la causa del contratto era consistita nella liberalità del Comune.

La terza e quarta massima attengono al secondo motivo del ricorso del Comune, nel quale si sosteneva un inadempimento del *modus* sia da parte del p.n.f. (fino al giorno della sua esistenza) che dello Stato nuovo proprietario del bene.

La mancata prefissione nel contratto di un termine ad adempiere toglieva consistenza alla doglianza nei confronti del p.n.f., maggiore attenzione richiedeva viceversa la questione nei rispetti dello Stato e a tal proposito giova riportare integralmente la motivazione della Suprema Corte:

« Invero, con le norme del D.L. 2 agosto 1943, n. 704 e del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, si è provveduto alla totale e completa soppressione del partito fascista e si è disposto (art. 38 del D.L. del 1944) che i beni del partito venivano devoluti allo Stato, il quale li avrebbe destinati a servizi pubblici od a scopi di interesse generale. Quindi non più si prendono in considerazione i fini particolari del partito: soppresso l'Ente non può concepirsi sussistenza delle finalità proprie dello stesso. D'altra parte le citate disposizioni di legge importano l'immediato e incondizionato passaggio dei beni di quell'Ente ai patrimoni dello Stato, che ne può liberamente e discrezionalmente disporre, secondo i suoi bisogni e per il raggiungimento dei suoi fini, indipendentemente da quelli del soppresso partito, anche se per avventura in concreto ed in qualche caso le finalità dell'uno e dell'altro fossero similari ed analoghe: la destinazione dei beni ai nuovi scopi rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione; con il solo limite che essi siano compresi tra quelli di interesse pubblico perseguiti dalla stessa Amministrazione. Onde, con l'attuazione del regime della soppressione del partito fascista non può più nell'ambito dell'ordinamento giuridico parlarsi di possibilità di attuazione dei fini del disciolto partito.

Ciò tanto più in quanto, certamente, non può con il ricorrente ritenersi che lo Stato sia « successore » del partito alla stessa stregua dell'erede rispetto al defunto: la devoluzione od avocazione allo Stato del patrimonio dell'ente soppresso non può assimilarsi alla successione nel senso privatistico di un soggetto ad un altro, ma costituisce un atto con il quale il patrimonio dell'ente soppresso passa — solo per volontà della legge e per niun altro titolo — a far parte del patrimonio di altro soggetto, che automaticamente, e non derivativamente, ne dispone ».

Non vi è dubbio che in genere la destinazione di un bene a determinato fine da parte di un Ente sia un fatto direttamente riconducibile alla volontà dello stesso, così che tal destinazione non possa andar oltre la vita del medesimo, e che, questo soppresso, l'Ente (nella specie lo Stato) al quale il bene è dovuto, non deve in alcun modo ritenersi vincolato, ma può liberamente disporne per i propri fini.

Senonchè nella specie la destinazione aveva avuto effetto in virtù dell'accettazione della donazione e dell'onere modale da parte del p.n.f., e si poneva pertanto la questione oltre che sotto il profilo di una tuttora esistente destinazione conforme alla volontà del donante, anche sotto il riguardo della permanenza dell'onere modale a carico dello Stato, non adempiuto, e quindi legittimamente in ipotesi la risoluzione del contratto per inadempimento.

La soluzione non poteva rinvenirsi altro che nell'esame delle disposizioni legislative relative allo scioglimento del p.n.f. ed alla devoluzione dei beni allo Stato, appartenendo infatti al legislatore il compito di decretare lo scioglimento di un Ente Pubblico e di dettare la disciplina e la sorte del relativo patrimonio.

A termini delle superiori considerazioni, l'evidente volontà del legislatore di addivenire allo scioglimento del p.n.f., risultato incompatibile con l'ordinamento giuridico dello Stato, dimostra la concettuale contraddizione di una affermazione, che considerasse la sopravvivenza di alcuna delle finalità perseguite dal partito, le quali facesse carico allo Stato di adempiere; per altro verso l'espresso volere del legislatore, sancito nell'art. 38, II parte del D.L. 27 luglio 1944, n. 159, con il quale è stata decisa la sorte e l'utilizzazione del patrimonio del disciolto p.n.f., è da considerarsi essersi sovrapposto all'onere modale, caducandone con fatto del Principe il contenuto e l'oggetto. Conseguenza di ciò è stata pertanto la constatazione che le sopraccitate volontà della legge avevano avuto l'effetto di creare un acquisto del bene da parte dello Stato a titolo originario e non derivativo e di caducare l'onere modale.

La decisione annotata riporta alla memoria la precedente sentenza n. 2790 del 4 ottobre 1955 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite su ricorso *Mani c. Finanze* (vedi in questa « Rassegna », 1955, p. 189), nella quale veniva riconosciuta la incidenza della destinazione impressa ai beni de quo dal citato art. 38 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, sui rapporti di diritto privato, dei quali detti beni fossero oggetto, con la conseguenza della sottoposizione di tali rapporti alla disciplina del diritto pubblico.

Alla stregua della soprariportata considerazione l'ultimo motivo del Comune ricorrente avrebbe potuto invero essere dichiarato assorbito da parte del Supremo Collegio.

Posto che il ricorrente non assumeva che l'onere di costruire l'edificio fosse di impossibile esecuzione ab initio, che anzi risultava essere stato il progetto elaborato ed approvato a suo tempo, inutile poteva esser giudicato indagare quale potesse essere la conseguenza, ai sensi dell'art. 794 C.c. vigente, di una impossibilità sopravvenuta di esecuzione dell'onere. Difatti non tanto di impossibilità dell'onere si trattava nella specie, ma di caducamento dello stesso.

Ciò nonostante la sentenza ha ritenuto per maggior compiutezza di esaminare anche quest'ultimo profilo, ponendo massima la esattezza della quale non offre luogo a ulteriori precisazioni o commenti.

DAZI DOGANALI - Inasprimento delle tariffe - Limiti di applicazione. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 829/58. Pres. Cataldi; Est. Jannuzzi; P.G. Pedote (conf.) - Finanze c. Matarrese).

Nel caso di aumento di dazi doganali si applicano le più favorevoli tariffe anteriori solo alle merci che, all'atto dell'aumento, già si trovavano in temporanea o diretta custodia della dogana e per le quali era stata consegnata la dichiarazione di introduzione pel consumo; non anche a quelle esistenti nei depositi privati, ma non estratte da essi, ancorchè fosse stata presentata detta dichiarazione.

L'art. 5 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale approvata con D.P. 7 luglio 1950, n. 442 (che riproduce esattamente l'art. 6 delle disposizioni preliminari della vecchia tariffa doganale, allegato A al R.D.L. 9 giugno 1922, n. 473) stabilisce che « nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano) alle merci provenienti da paese estero, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi sia stata consegnata in dogana la dichiarazione di introduzione in consumo e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea o in diretta custodia della dogana, nonché quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto ».

Questa disposizione prevede, adunque, la applicazione dei dazi preesistenti solo per le merci per le quali sia stata non solo dichiarata la destinazione, ma effettuata la presentazione in dogana. E poichè la stessa disposizione precisa che si considera presentata la merce che trovasi in temporanea o diretta custodia della dogana, mentre il deposito presso magazzini privati è cosa ben diversa, bene a ragione la Dogana ha insistito per l'imposizione del nuovo dazio nel caso di specie, ove era intervenuto un inasprimento fiscale prima dello sdoganamento della merce, di provenienza estera, introdotta in deposito presso magazzini privati.

A termini di legge, la custodia in magazzini privati è nettamente distinta dalla custodia presso i depositi doganali. E questa distinzione non poteva non essere presente al legislatore quando dettò la norma racchiusa nell'art. 5 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale. In sostanza la legge 25 settembre 1940, n. 1424, considera tre forme di depositi doganali: quella in custodia diretta, l'altra in magazzini concessi dalla Dogana in fitto ed infine l'ultima in magazzini di privata proprietà. Il primo caso è disciplinato dall'art. 60, mentre gli altri sono regolati dall'art. 72 della legge doganale. Nel predetto primo caso la merce è affidata in custodia alla stessa Amministrazione, il che comporta, oltre alla responsabilità a carico dell'Amministrazione stessa per i danni che non dipendono da avarie o deperimenti naturali ovvero da forza maggiore (art. 71), che nessuna imposta sia dovuta per la merce in altro modo perduta (art. 4). Negli altri casi, invece, la merce è custodita da chi è concessionario del magazzino. E solo la legge, al fine di evitare frodi, dispone

una serie di misure precauzionali (fra cui quella della doppia chiave), le quali, pur consentendo alla Amministrazione un controllo sulle merci depositate, non forniscono quella piena e completa garanzia della prima forma. L'art. 72, infatti, dopo avere sancito una serie di obblighi a carico del concessionario, onde rendere operante la misura precauzionale della doppia chiave, ipotizza il caso di violazione di tali obblighi e commina la decadenza del concessionario per tali inadempienze. Ma ciò che soprattutto è l'indice della maggiore circospezione usata dal legislatore per il caso in esame è che la merce introdotta in magazzini privati sconta l'imposta anche in caso di perdita o deterioramento e persino in caso di perdita dovuta a caso fortuito (art. 4).

A ben vedere, le ragioni che hanno indotto il legislatore con l'art. 5 del D.L.L. 7 luglio 1950 a fare usufruire dei dazi preesistenti le merci depositate in custodia diretta e non anche quelle giacenti in deposito dati in fitto o di proprietà privata, sono le stesse per le quali l'art. 4 della legge doganale esclude il pagamento dell'imposta per la perdita di merci solo quando si trovino in custodia della Dogana. Questo sistema, invero, offre tale completa garanzia, da farlo equiparare a quello della presentazione alla Dogana. A parte poi che il deposito in custodia diretta come già rilevato, ha sue proprie struttura e disciplina, esattamente distinte da quelle che presiedono alle altre forme di depositi doganali, per cui è da escludere che il legislatore, riferendosi espressamente all'uno, possa aver compreso anche gli altri. E tanto più ciò è da escludere ove si consideri che l'art. 5 fa richiamo alle merci provenienti, oltre che da paese estero, depositi franchi e magazzini generali, anche dai depositi doganali in genere, per poi riservare il particolare trattamento in esso previsto alle merci che si trovano in custodia diretta mostrando in tal modo palesemente di avere tenuto ben presenti le varie forme di depositi doganali, e di averne tuttavia intenzionalmente presa in considerazione, per gli effetti avuti di mira, quella particolare forma di depo sitodoganale, che ricorre nella custodia diretta.

* * *

Da quanto precede deriva che l'art. 5 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, si inquadra perfettamente nel sistema del diritto doganale. È più che evidente in particolare — e lo abbiamo già sottolineato — l'accostamento fra detto articolo e la norma racchiusa nell'art. 4 della legge doganale. Se lo Stato acquista il diritto alla percezione dell'imposta col passaggio della merce attraverso la linea doganale, tuttavia, poichè la merce, pur dopo tale passaggio, può trovarsi in una situazione di incertezza sulla destinazione doganale, è previsto che tanto la liquidazione, che il pagamento della imposta siano protratti in un momento successivo, e cioè al momento in cui, presentata la dichiarazione di introduzione della merce al consumo, si procede alla visita corrispondente, restando così fermo, senza possibilità di ulteriore mutamento (art. 19 legge doganale), la destinazione della merce all'importazione (vedi Relazione ministeriale del Consiglio dei Ministri sul disegno delle leggi doganali).

In conseguenza di tale sistema, l'art. 17 delle disposizioni preliminari all'odierna tariffa esplicitamente provvede che per i dazi ad valorem nel caso di variazioni sui valori della merce, occorre tener presenti, ai fini della liquidazione della imposta, quelli del momento dello sdoganamento.

E l'art. 5 delle disposizioni preliminari in parola si attiene ad un criterio analogo, allorchè pone come regola generale che il dazio dovuto è quello dal momento in cui è presentata la dichiarazione di introduzione al consumo ed è eseguita la verifica, dal momento, cioè, in cui si procede alla liquidazione.

Del resto, esigendo detto art. 5 la dichiarazione per introduzione al consumo e inoltre la presentazione della merce, rivela il concetto che tale presentazione sia quella che riflette la dichiarazione in consumo, conseguente all'uscita delle merci dal deposito e non la presentazione, cui è condizionata la immissione nei magazzini. Il quale concetto riceve ancora maggiore luce e rilievo dalla considerazione che, uscendo le merci dai depositi doganali assoggettate necessariamente alla visita al momento della introduzione, non avrebbe base logica la condizione della ulteriore presentazione, se questa dovesse coincidere con quella già avvenuta al momento della immissione al deposito.

L'art. 5 pone poi un'agevolazione di carattere generale, che completa il criterio cui la norma si ispira e fornisce una riprova dell'esattezza della tesi esposta. Secondo tale agevolazione, anche quando per essersi verificate le condizioni dell'art. 5 è applicabile il dazio precedente, può tuttavia applicarsi il dazio nuovo, se è più favorevole. Si è detto innanzi che l'art. 5 è ispirato alle stesse esigenze pratiche, che hanno indotto il legislatore ad ammettere la situazione di incertezza sulla destinazione doganale. Una di queste esigenze pratiche è quella di avvicinare il momento (e i criteri) della liquidazione a quella del consumo. Sono ispirati a questa esigenza pratica, sia l'art. 17 delle disposizioni preliminari della tariffa, già indicato, sia la regola fondamentale cui si informa l'art. 5. Ma appunto in considerazione di questa esigenza pratica, lo stesso art. 5 ha aggiunto che, pur dopo intervenuta la liquidazione, se subentra un nuovo dazio più favorevole, se ne possa invocare ugualmente l'applicazione. Si è evidentemente considerato che, pur essendo intervenuta la liquidazione la merce tuttavia è destinata all'importazione in un momento in cui il nuovo dazio più favorevole influenza il mercato; e si è ritenuto opportuno far giovare del nuovo dazio più favorevole anche tale merce.

Ma con ciò stesso resta fermo che l'agevolazione di cui si discute è applicabile nei limiti rigorosi ivi stabiliti, in virtù dei quali le merci soggette al dazio preesistente sono ammesse ad usufruire del nuovo dazio più favorevole.

L'agevolazione dell'art. 5 non è invece applicabile nell'ipotesi inversa, e quindi non possono le merci soggette al nuovo dazio usufruire del dazio preesistente più favorevole. In questo caso non si tratterebbe più di adeguare il dazio ai prezzi correnti di mercato, ma solo di consentire all'importatore un guadagno ingiustificato.

Infine, come abbiamo visto, la norma in questione stabilisce un trattamento speciale per le merci in

custodia diretta o temporanea della dogana e per le merci a bordo, quando sia stato presentato il manifesto di carico. In questi casi basta che vi sia la dichiarazione di introduzione della merce al consumo e non occorre che sia compiuta la visita relativa, perchè si applichi il dazio preesistente, salvo naturalmente a poter usufruire di quello nuovo più favorevole. Ma è evidente che è da escludere nel modo più assoluto la possibilità di estensione di questo trattamento speciale, nè la lettera dell'art. 5 lascia luogo a dubbi che il suddetto trattamento si riferisca alle merci dei magazzini di custodia diretta o temporanea, ovvero alle merci a bordo, quando sia presentato il manifesto di carico. E sul punto valgono le precedenti osservazioni.

Parimenti non lascia adito a dubbi l'elemento intenzionale, la precisa intenzione cioè del legislatore di contenere quel trattamento speciale nei limiti suddetti. Giova, peraltro, rilevare che di contro alla prima parte della norma, in cui si parla di depositi doganali in genere, sta la seconda parte, in cui il suddetto trattamento speciale è stabilito per le merci in custodia diretta o temporanea.

Mentre poi la ratio legis del suddetto trattamento speciale, le ragioni pratiche cioè che hanno indotto il legislatore ad adottarlo, discostandosi dalla regola generale, sono evidenti. Per i magazzini di custodia diretta o temporanea la ratio legis sta nella tendenza legislativa di considerare con maggior favore tale forma di deposito doganale rispetto alle altre; e per le merci a bordo essa riposa su esigenze del commercio internazionale, poichè per rendere commerciabile e trasferibile la polizza di carico è necessario che sia quanto maggiormente sottratta alla oscillazione dei dazi doganali e quindi a nuovi dazi più onerosi.

È certo comunque, che la norma in esame, che già di per se stessa ed isolatamente presa è chiara, tanto più lo diventa e tanto più ne diviene agevole l'interpretazione, ove la si inquadri nel sistema della legge doganale.

Giova ricordare, infine, che la tesi della Amministrazione delle Finanze era sorretta da un autorevole precedente e cioè dalla sentenza della Suprema Corte 19 dicembre 1934 in causa Stuki-Finanze (in « Giur. It. », 1935, I, 1, 180 e « Foro It. », 1935, I, 446).

T. L. G.

IMPOSTA DI REGISTRO - Imposte complementari e suppletive - Distinzione - Immobili danneggiati dalla guerra - Agevolazioni fiscali - Errore sulla imposizione per infedele dichiarazione basata su certificato del Sindaco non rispondente a verità - Accertamento di rettifica e successiva imposizione - Carattere complementare. (Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. n. 831/58; Pres. Zappulli; Est. Passanisi; P.M. Caruso (conf.) - Lombardi c. Finanze).

La tassa od imposta complementare postula un errore oggettivo, in quanto il tributo veramente dovuto è accertato successivamente alla liquidazione eseguita nonostante non esistessero tutti gli elementi materiali necessari per la liquidazione; la tassa od imposta suppletiva ricorre invece nella

ipotesi di errore soggettivo, nel quale sia incorso l'ufficio, benchè fin da principio fosse in possesso di tutti gli elementi necessari per l'accertamento.

Ai fini della agevolazione fiscale relativa alle compravendite di immobili gravemente danneggiati dalla guerra, stipulate per la ricostruzione, la attestazione del sindaco del comune dove gli immobili sono situati, circa l'entità dei danni da questi subiti (art. 1 D.L. n. 322 del 1945 e 2 D.L. n. 221 del 1946), non può essere equiparata all'accertamento fiscale con il quale l'ufficio può valutare in via autonoma l'entità dei danni stessi.

Pertanto l'errore nella imposizione del tributo dovuto a infedele denuncia dei contraenti e alle inesatte attestazioni dei sindaci, riscontrate in sede di accertamento di ufficio, fa sì che la successiva imposizione da parte dell'ufficio, in base ai nuovi accertamenti, e rappresentante il tributo realmente dovuto, abbia carattere complementare, come tale soggetta al precetto del *solve et repete*.

La sentenza in esame merita di essere segnalata per la particolarità della fattispecie decisa, e per la precisa e puntuale applicazione che dei principi che regolano la materia ha fatto la Corte Suprema.

Dopo aver ribadito che la «vera natura del tributo deve essere attribuita, senza tener conto delle espressioni usate, secondo i principi, i soli che possono condurre ad una esatta interpretazione della legge ed alla conseguente applicazione al caso concreto», la sentenza ha così motivato sul punto che interessa:

«Risulta evidente che la tassa od imposta complementare postula un errore oggettivo, in quanto il tributo veramente dovuto è accertato successivamente alla liquidazione eseguita nonostante non esistessero tutti gli elementi materiali necessari per la liquidazione, e che la tassa od imposta suppletiva ricorre nell'ipotesi di errore soggettivo, nel quale sia incorso l'ufficio malgrado che fin da principio fosse in possesso di tutti gli elementi necessari all'accertamento.

«Come è noto, l'agevolazione fiscale della registrazione con tassa fissa, anzichè con quella proporzionale, dei contratti di compravendita di immobili gravemente danneggiati da fatti di guerra è accordata, al fine di favorire in tutti i modi possibili l'urgente e necessaria ricostruzione edilizia, dal D.L. 7 giugno 1945, n. 322. Tale agevolazione è stata subordinata all'espressa dichiarazione dei contraenti che la vendita veniva stipulata al fine della ricostruzione (art. 6) ed alla prova dell'avvenuto grave danneggiamento per fatto di guerra degli immobili, oggetto del negozio, mediante attestazione, in carta libera, del Sindaco del Comune nel quale erano situati gli immobili stessi, o mediante attestazione dei capi degli uffici del Genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio (art. 1). Successivamente il D.L. n. 26 marzo 1946, n. 221 disponeva che si doveva intendere, ai fini di godere dell'anzidetta agevolazione fiscale, gravemente danneggiato l'immobile distrutto per un terzo nella complessiva consistenza (art. 2).

«Nella specie è pacifico che al momento della registrazione dell'atto pubblico 23 novembre 1945 furono esibiti i certificati dei sindaci competenti per terri-

torio, attestanti che gli immobili erano stati danneggiati nella misura richiesta per ottenere la ricordata agevolazione fiscale e conseguentemente l'ufficio del registro veniva dalle parti posto nell'assoluta impossibilità di applicare e liquidare l'imposta normale di registro, dato che dal contratto e dagli altri documenti esibiti non risultava alcun elemento che potesse smentire le affermazioni dei contraenti e le attestazioni dei sindaci circa l'entità dei danni subiti dagli immobili, ed aveva, pertanto, dovuto liquidare la sola tassa fissa. Liquidazione che non precludeva all'ufficio stesso di accertare con i mezzi consentiti dall'ordinamento giuridico in materia fiscale, nel sistema della denuncia controllata, la reale entità dei danni subiti dagli immobili. Infatti, la attestazione del Sindaco non può essere equiparata allo accertamento ufficiale fiscale non essendo affatto ammissibile che si sia voluto attribuire a quella attestazione il valore di un giudizio definitivo che è sempre disciplinato e regolato con ogni cautela. Ne consegue che l'errore nell'imposizione del tributo, come esattamente ed incensurabilmente hanno ritenuto i giudici di merito, è dovuto ad infedele denuncia dei contraenti, i quali, per ottenere l'agevolazione fiscale chiesta ed alla quale non avevano diritto, hanno maliziosamente prospettato una situazione di fatto diversa da quella reale, secondo i regolari accertamenti compiuti dal competente Ufficio finanziario. Non può, quindi, minimamente dubitarsi che, esattamente, la decisione impugnata ha qualificato — secondo i principi esposti ed accolti dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite civili, anche in epoca recente con la sentenza n. 3491 del 10 ottobre 1956, che ha deciso la medesima questione — complementare l'imposta di registro oggetto della ingiunzione fiscale intimata all'attuale ricorrente».

Conseguenza inderogabile della esatta qualificazione della imposta era l'applicazione e l'osservanza del principio solve et repete.

La sentenza 3491/56 ricordata nella sopr trascritta motivazione è stata pubblicata in questa «Rassegna» 1957, p. 10.

Per completezza di informazione si deve aggiungere essere ormai giurisprudenza costante della Corte Suprema che l'attestazione del Sindaco, circa l'entità dei danni subiti dall'immobile, non ha efficacia di prova legale che fa fede fino a querela di falso, contenendo soltanto elementi presuntivi di cognizione soggetti ad esame e rivalutazione da parte della Amministrazione Finanziaria (Cass. 15 maggio 1956, n. 1593, Raffi c. Finanze; 18 marzo 1957, n. 935, Soc. toscana agricola industriale c. Finanze; 5 luglio 1957, n. 2630, Moretti c. Finanze).

N. G.

TRASPORTO — Trasporto di persone — Danni alle persone trasportate — Azione extracontrattuale — Prescrizione biennale. (Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 4585/57 — Pres. Mancini; Est. Marra; P.M. Silocchi (conf.) — Peruzzi c. Ferrovie dello Stato).

Il termine di prescrizione da applicare all'azione aquiliana per danni sofferti dalle persone trasportate è quello di due anni di cui al secondo comma

dell'art. 2947 c.c., non già quello di cinque anni di cui al primo comma dello stesso articolo.

Amnesso, dalla ormai costante giurisprudenza, la possibilità che la persona trasportata, che durante il trasporto abbia subito danni, possa esperire nei confronti del vettore sia l'azione contrattuale che quella extracontrattuale; e fermo restando che l'azione contrattuale è regolata, quanto alla prescrizione, dall'articolo 2951 c.c., è sorta discussione se il termine di prescrizione da applicare all'azione extracontrattuale sia quello ordinario per risarcimento di danni da illecito ovvero quello biennale, relativo ai danni cagionati dalla circolazione dei veicoli.

La questione aveva dato luogo a contrastanti pronunce da parte delle magistrature di merito; sì che la questione fu, per la sua importanza di massima, sottoposta al vaglio della Corte Suprema a Sezioni Unite: e queste, con sentenza 20 ottobre 1956, n. 3785 (Azienda filotranviaria comune di Napoli c. Pelosi, in « Resp. civ. prev. », 1957, 22), affermarono che il termine di prescrizione che nella specie trova applicazione è quello biennale, portato dal secondo comma dell'art. 2947 c.c., cassando la sentenza 23 agosto 1955 della Corte di Appello di Napoli, che era andata in contrario avviso.

All'arresto delle Sezioni Unite si è conformata la sentenza in rassegna della III Sezione civile (in « Resp. civ. prev. », 1957, 364), che ha così motivato sul punto che interessa:

« Infondata deve ritenersi anche la censura, di cui al secondo motivo, col quale si sostiene che il termine di prescrizione da applicare all'azione aquiliana per danni sofferti durante il viaggio dalle persone trasportate sia quello di cinque anni previsto dal 1° comma dell'art. 2947 c.c. e non già quello di due anni, di cui al 2° comma dello stesso articolo.

« Argomento decisivo a favore di questa tesi sarebbe, secondo i suoi sostenitori, la locuzione usata dal legislatore, che nel primo capoverso della disposizione citata, per indicare il diritto colpito dalla prescrizione più breve, parla di « danno prodotto dalla circolazione ». Ne consegue, secondo il ricorrente, che il legislatore ha inteso riferirsi non già al danno verificatosi in occasione della circolazione, ma a quello unicamente dalla circolazione determinato, il che può verificarsi soltanto nei riguardi dei terzi,

estranei al trasporto, e cioè degli « utenti della strada ». Le persone trasportate invece entrano in relazione col veicolo in virtù di altro rapporto e precisamente del contratto di trasporto che trova nella legge particolare e diversa disciplina. Tale interpretazione sarebbe confermata dal fatto che la stessa locuzione risulta adottata dall'art. 2054 c.c., per stabilire la presunzione di colpa a carico dei conducenti dei veicoli per i danni prodotti a terzi.

« Ma le Sezioni Unite della Corte Suprema, dopo un accurato esame della questione, hanno respinto con la sentenza n. 3785 del 20 ottobre 1956 la tesi soprariportata, osservando che l'art. 2947, 2° comma, nello stabilire il termine di prescrizione di due anni per il diritto al risarcimento conseguente ai fatti dannosi cagionati dalla circolazione, nessuna distinzione ha fatto tra le varie specie di veicoli, a trazione meccanica o animale, con o senza guida di rotaie, e fra le persone che dalla circolazione possono ricevere pregiudizio. Ingiustificata appare pertanto la distinzione fra persone trasportate e persone estranee al rapporto, distinzione che si risolverebbe in un ingiusto privilegio a favore delle prime, cui la legge riconosce anche il diritto di esercitare, nel caso di un sinistro verificatosi durante il viaggio, l'azione per responsabilità contrattuale contro il vettore.

« La circostanza poi che tale azione non possa sperimentarsi per la verifica la prescrizione annuale non può esercitare alcuna influenza sull'azione aquiliana, del tutto indipendente da quella contrattuale, e tanto meno si può in ipotesi del genere negare l'applicabilità della prescrizione biennale, specificatamente prevista dal 2° comma dello art. 2947 per il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione, e ritenere invece applicabile la prescrizione quinquennale, stabilita dal 1° comma dello stesso articolo per tutti i casi nei quali il danno derivi da un qualsiasi fatto illecito, che nessun rapporto abbia con la circolazione. Infine arbitrario deve ritenersi il collegamento fra la norma di cui all'art. 2947, e quella contenuta nell'art. 2054, perchè una è la questione della prescrizione, altra e ben diversa è la questione dell'applicabilità della presunzione di colpa.

« Questa Corte non ha motivo di discostarsi dal principio sopra enunciato, che deve essere mantenuto fermo anche nella decisione della controversia in esame ».

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

GIURISDIZIONE - Legge che pone in liquidazione la G.R.A. - Procedimento amministrativo per riconoscimento dei crediti - Azione giudiziaria in corso - Improprietà sopravvenuta per difetto temporaneo di giurisdizione - Effetti.

I

A seguito dell'entrata in vigore della legge 16 novembre 1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la G.R.A. ed ha affidato le operazioni di liquidazione al Ministero del Tesoro, l'azione giudiziaria — già in corso — per il realizzo di un credito verso l'Ente deve essere dichiarata improponibile per sopravvenuto difetto (temporaneo) di giurisdizione fino all'esito dello speciale procedimento amministrativo di liquidazione, prescritto dagli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cui fa riferimento la citata legge del 1957).

Siffatta improponibilità si traduce e si concreta in una temporanea sospensione; e ciò in quanto il processo avrà il suo ulteriore corso, solo quando sarà esaurito il procedimento amministrativo.

(Corte d'Appello di Genova, Sent. n. 314, del 30 aprile 1958. Pres. Secco; Est. Calusi - Ministero Tesoro-Ufficio Liquidazione G.R.A. c. Giardina Sammeue).

II

La sopravvenuta legge 16 novembre 1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la G.R.A. ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e il decreto di avocazione delle operazioni di liquidazione al Ministero del Tesoro rendono improponibili le domande giudiziali anteriormente proposte contro la G.R.A., essendo necessario esperire prima della azione giudiziaria il procedimento previsto dallo art. 8 Legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(Tribunale di Roma, 12 aprile 1958. Pres. Facchiano; Est. Sardo - Cappelli c. G.R.A.).

Il principio della perpetuatio jurisdictionis, sancito nell'art. 5 C.p.c., non è d'ostacolo, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, alla applicazione immediata delle norme processuali. Contrariamente alle variazioni dello stato di fatto, cui detto principio ha riguardo, le eventuali norme di procedura emanate durante il corso della causa influiscono sulla competenza e sulla giurisdizione, in quanto esse, attenendo all'ordine pubblico, sono applicabili in qualunque stato e grado del giudizio a tutti i rapporti processuali, anche se precedentemente instaurati, quando diversamente non provvedano disposizioni transitorie. In tal senso: Cass., 24 ottobre 1942, « Rep. F. I. », 1942, voce « competenza

civile » n. 33-34; Cass., 11 febbraio 1947, Rep. F. I., voce cit., 29; Cass., 30 luglio 1948, Rep. F. I. 1948, voce cit., n. 16; Cass., 19 novembre 1948, « Rep. F. I. », 1948, voce « contratti agrari », n. 279; Cass., 21 febbraio 1949, « Rep. F. I. », 1949, voce « compet. civ. », n. 61; Cass., 28 febbraio 1952, n. 1229; « Rep. Foro It. », 1952, v. cit. n. 32; Cass., 10 gennaio 1953, n. 32, « Mass. F. I. », 1953, col. 9.

L'applicazione dei suddetti principi ha luogo, anche quando lo jus superveniens privi — in tutto o in parte, permanentemente o temporaneamente — il giudice ordinario della giurisdizione riconosciuta da una legge anteriore.

Se, infatti, il principio della perpetuatio jurisdictionis, si deve considerare (Cass., sent. 15 aprile 1946, in « Giur. Cass. Civ. », XXI, p. 92; conf. App. Milano, 14 luglio 1947, « Rep. Foro It. », 1947, voce « competenza civile » n. 31-32), come applicazione della norma generale posta dall'art. 11, 1° comma, delle preleggi, secondo cui la legge sostanziale o processuale dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, deve anche ritenersi che, quando la nuova legge toglie al magistrato ordinario alcune attribuzioni e manchi disposizioni transitorie per i processi pendenti, il principio dell'applicazione immediata delle leggi di competenza e giurisdizione prevalga sul principio delle perpetuatio.

Il principio che le norme attinenti alla competenza e alla giurisdizione sono, per la loro natura pubblicistica, d'immediata applicazione s'impone, dunque, anche nel caso di sopravvenuto difetto di giurisdizione del giudice adito (Cass., 26 giugno 1952, « Giur. Compl. Cass. Civ. », 1952, vol. II, p. 673).

L'applicabilità, nelle more del processo, dello jus superveniens in tema di giurisdizione e di competenza, è preclusa — salvo contraria disposizione transitoria — SOLO da una precedente pronunzia non più impugnabile, che, risolvendo la questione di giurisdizione o di competenza agitata fra le parti, abbia immutabilmente fissata l'una o l'altra di esse (Cass., 20 febbraio 1951 « Rep. F. I. », 1951, voce « competenza civile » n. 378; Cass., 18 giugno 1949, id. n. 70; Cass., 20 ottobre 1949, id. n. 66; Cass., 17 maggio 1948, id. n. 22; Cass., 17 marzo 1947, id., n. 42).

La questione del difetto sopravvenuto di giurisdizione è stata oggetto di esame da parte della giurisprudenza con particolare riguardo alla legislazione agraria meno recente, in ordine ai rapporti tra il giudice ordinario e le speciali commissioni previste dal D.L. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, sulla proroga dei contratti agrari (Cass., 28 giugno 1948 « Rep. F. I. », voce « compet. civ. » n. 31-33; Cass., 19 novembre 1948, id., voce « contratti agrari », n. 280).

A tale giurisprudenza viene ora ad aggiungersi, in senso conforme, la recente sentenza (sopra massimata) della Corte d'Appello di Genova, intervenuta in tema di crediti verso la G.R.A.

Come è noto, con la legge 16 novembre 1957, n. 1122, la Gestione Raggruppamenti Autocarri è stata posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Gli artt. 8, prima parte, e 9, prima parte e 1° capoverso, di quest'ultima legge prevedono uno speciale procedimento amministrativo di liquidazione quale presupposto dell'azione giudiziaria di tutti « coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali è affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1 », e cioè all'Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del Tesoro.

La Corte di Appello di Genova, chiamata a decidere sull'appello proposto dalla G.R.A. contro una sentenza del Tribunale di Genova, portante condanna al pagamento di una certa somma in favore di Giardina Samuele, ha ravvisato un caso di improponibilità sopravvenuta (per mutamento dello stato di diritto) della domanda del Giardina, per cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione fino all'esito del predetto procedimento amministrativo.

Tale declaratoria è da considerarsi esatta, ma non altrettanto esatta può ritenersi la statuizione (2° punto della massima) secondo cui l'improponibilità temporanea si tradurrebbe in una « sospensione » che darebbe adito, a suo tempo, ad una « prosecuzione » del processo.

Gli artt. 295 e 297 del C.p.c. sono espliciti, e non sembra possibile una applicazione analogica di essi al caso qui considerato, nel quale la controversia (amministrativa) pregiudiziale deve essere definita da un organo amministrativo e non da un giudice.

Pare, però, che le parole abbiano tradito il reale pensiero della Corte. La quale, in effetti, avrebbe inteso dire che, dopo la definizione del procedimento amministrativo, l'azione giudiziaria potrà essere nuovamente instaurata (con che si sarebbe sostanzialmente verificata una sospensione); e non pure che il processo conclusosi con la declaratoria d'improponibilità potrà essere proseguito a norma dell'articolo 297 C.p.c.

U. CORONAS

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Negotiorum gestio - Vendita di immobile - Nullità. (Tribunale di Forlì, Sent. 12 dicembre 1957. Pres. ed Est. Giovannelli - Finanze c. Fina e Morganti).

La *negotiorum gestio* è incompatibile con l'alienazione di un diritto di proprietà immobiliare, in quanto manca nel *gestor* la disponibilità del diritto altrui, che si legittima solo attraverso un mandato nelle forme prescritte dall'art. 1392 C.c. in relazione all'art. 1350 C.c.

Il nuovo Codice civile, avendo soppresso l'*equivo*co istituto del quasi-contratto dalle fonti delle obbligazioni sostituendovi la legge ed avendo negli artt. 2028 e segg. determinato con maggiore esattezza i requisiti della gestione di affare altrui, ha eliminato

molti dei dubbi e delle dispute che in passato avevano tormentato sull'argomento la dottrina e la giurisprudenza; ha lasciato peraltro impregiudicata la questione della estensione della locuzione « affare », se in essa cioè possano comprendersi o meno anche atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e nel caso affermativo se fra tali atti siano altresì da includersi le alienazioni immobiliari.

È noto che in sede di lavori preparatori venne volutamente abbandonato il proposito di limitare la legittimazione del « gestor » ai soli atti di ordinaria amministrazione, il che farebbe supporre nel legislatore la volontà di autorizzare questi a tutti gli atti che, nell'impossibilità di essere compiuti dal dominus, tornino, per lo meno inizialmente, a suo vantaggio, ivi comprese quindi le alienazioni.

Tale infatti è stata l'interpretazione della giurisprudenza del Supremo Collegio, la quale tuttavia in un primo tempo ha ritenuto che il potere dispositivo del gestor fosse limitato alle alienazioni per le quali non era prescritta dalla legge una forma solenne (art. 1350 e 1392 c.c.), affermando che in questo ultimo caso, per il difetto di una rappresentanza risultante ad *substantiam* da atti formali, non operi il fenomeno, in effetti abnorme, di reversibilità in testa al dominus degli effetti giuridici attivi e passivi conseguenti alla azione di un terzo estraneo (*gestor*); (Cass., 31 marzo 1947, in « Foro It. » 1948, I, 20 ed in « Giur. It. », 1948, I, 1, 28; Cass., 16 febbraio 1949, in « Foro It. », 1949, I, 329; Cass., 16 ottobre 1951, in « Foro It. », 1952, I, 325).

Tale giurisprudenza è stata tuttavia vivacemente ed in più sensi criticata dalla dottrina, ritenendo alcuni (Butera, Stolfi, ecc.) che non potesse parlarsi di utile gestione per atti eccedenti la ordinaria amministrazione, altri (Dejana, Simoncelli, Scialoja, Messineo, ecc.) invece che non solo dovessero rientrarvi gli atti di straordinaria amministrazione, ma anche, fra gli atti dispositivi, quelli per i quali fosse prescritta la forma solenne. Argomentavano questi ultimi in sostanza non essere giustificata, per escludere questi, l'estensione alla *negotiorum gestio* della norma propria della rappresentanza volontaria (*procura scritta*), dato che la fonte della rappresentanza in detto istituto è la stessa legge e sorgendo la rappresentanza in parola col solo ricorrere dei requisiti dell'*absentia domini*, dell'*utiliter coeptum* e dell'*animus negotia aliena gerendi*: la gestione di affari è un fatto giuridico cui la legge stessa riconnette il sorgere di obbligazioni (art. 1173 C.c.) a carico del dominus, con la sola sussistenza dei requisiti suddetti, indipendentemente da ogni sua manifestazione di volontà, che anzi esso è impossibilitato ad emettere (*absentia domini*).

Con sentenza 3 marzo 1954 in « Giur. Compl. Cass. », 1954, II bim. sent. 1256 a p. 94, la Cassazione, ampliando la sua precedente giurisprudenza, ha aderito a questa ultima tesi, cui si è adeguata anche la Corte di Appello di Firenze (sentenza 16 agosto 1955, in « Foro It. », 1956, I, 92). La sentenza che si annota invece ha seguito la Cassazione nella sua iniziale giurisprudenza: il Tribunale di Forlì peraltro non aveva alcuna necessità di affrontare (di ufficio, come ha fatto) il discusso problema, dato

che nella specie sottoposta al suo giudizio, come era stato prospettato nelle difese svolte dall'Avvocatura, l'asserito gestor, erede putativo apparente, non aveva alienato l'immobile ereditario coll'animus negotia aliena gerendi, bensì aveva creduto di gestire un affare proprio. Non quindi gli artt. 2028 e segg. del C.c. venivano in discussione, ma l'art. 2032, e mancando la ratifica dell'erede reale (lo Stato), la compravendita doveva necessariamente caducare.

M. FAZIO

RESPONSABILITÀ CIVILE — Cure mediche in Pubblico Istituto Ospedaliero — Natura della prestazione — Limiti della responsabilità.

A) Il rapporto che si costituisce fra degente ed Istituto pubblico ospedaliero non ha natura contrattuale ma extra contrattuale perchè l'Ente, istituito per esercitare funzioni di assistenza e di beneficenza nell'interesse generale della collettività, fornisce le sue prestazioni per un obbligo che sorge da norme di legge di carattere cogente e non da una manifestazione negoziale delle parti.

Corte di Appello di Firenze — Pres. Notarbartolo; Est. Calamari, Sent. 6/5 9 settembre 1955 — Pegoraro c. Università agli Studi di Firenze.

B) Nella prestazione del servizio sanitario, alla P.A. competono poteri discrezionali in ordine alla organizzazione del servizio ed alla scelta dei metodi di cura da adottare. Ne consegue che la responsabilità per danni dell'Amministrazione è configurabile solo se i danni dipendono dalla violazione di legge e di regolamenti ovvero dalle regole di elementare prudenza.

Tribunale di Firenze — Pres. Est. Poggi, Sent. 28 agosto 1957 — Pegoraro c. Università agli Studi di Firenze.

A) Il carattere extra contrattuale nel rapporto degente-Pubblico Istituto in opposto al carattere contrattuale degente-Casa di cura privata, è di sicuro fondamento.

L'adozione e la esecuzione di una cura medico-chirurgica infatti, se attuata in un Pubblico Istituto Ospedaliero, costituisce una estrinsecazione tipica delle funzioni di assistenza e di beneficenza che la P.A. attua nell'interesse generale della collettività con la osservanza di norme legislative garantite da appositi controlli.

Tali norme, nelle quali è di ogni evidenza la tutela diretta ed immediata di un interesse generale e solo in via indiretta e mediata dell'interesse individuale del singolo (art. 78 della legge base delle Istituzioni di Assistenza e beneficenza) creano, condizionandolo, il diritto del singolo alle prestazioni ed escludono, perciò stesso, che fonte della prestazione possa essere una manifestazione negoziale delle parti, dalla quale non sarebbe dato prescindere per uscire dalla sfera ambientale della responsabilità extra contrattuale ed entrare in quella contrattuale. L'assistenza invero che il Pubblico Istituto pratica al cittadino che versi in determinate condizioni di salute, è richiesta volontariamente, è accettata in blocco e si estrinseca in

modalità che, nei tratti salienti ai fini che ne riguardano, sono caratterizzate oltre che da finalità sociali di percezione intuitiva, dalla obbligatorietà del servizio con organizzazione interna predeterminata da norme di legge e di regolamento; dallo approntamento dei servizi amministrativi e tecnici la cui scelta è riservata in via esclusiva alla P.A. secondo le norme predette ed in mancanza secondo il suo prudente apprezzamento discrezionale (art. 31 e 78 legge 17 luglio 1890 delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza); dall'accettazione dei pazienti non in base a particolari pattuizioni e contrattazioni, ma in base a norme di leggi o regolamenti (art. 79 e segg. R.D. 30 settembre 1938, n. 1631; art. 13 D.M. 24 agosto 1940 in relazione all'art. 6 del Reg. 24 maggio 1954, n. 11164) dalla determinazione della retta ospedaliera e di degenza da parte della sola Amministrazione Ospedaliera con provvedimento approvato dal Prefetto della Provincia (art. 83 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631 e 37 D.M. citato).

Tali elementi, oltre ad essere indicativi dello interesse generale oggetto di tutela dell'assistenza sanitaria in questione, escludono che il pagamento della retta sia determinante per il carattere contrattuale del rapporto ad analogia di quanto avviene per l'assistenza richiesta e prestata dalle Case di cura private.

L'essere la retta pagata al Pubblico Istituto Ospedaliero determinata autonomamente dall'Amministrazione con l'intervento dell'Autorità di vigilanza e di tutela e l'essere il servizio per cui la retta è predisposta e pagata una estrinsecazione della funzione di pubblica assistenza, fanno sì che essa costituisca un prezzo pubblico in corrispettivo di un servizio chiesto ed ottenuto nelle forme e nel contenuto regolate da norme di legge, ed in mancanza, dal prudente criterio discrezionale della Pubblica Amministrazione che vi è preposta.

B) Precisata la natura extra contrattuale del rapporto, la indagine che le sentenze annotate hanno esattamente condotto e risolto, è quella diretta a stabilire quando nel settore particolare dell'assistenza sanitaria i limiti che la discrezionalità della P.A. incontra nell'attuazione di un pubblico servizio possano ritenersi superati, con il conseguente obbligo del risarcimento del danno.

Tale indagine, data la peculiarità del particolare settore, tiene conto da un lato della discrezionalità tecnica degli organi della P.A. nella organizzazione e nello espletamento dell'assistenza sanitaria e dall'altro della discrezionalità tecnico professionale nella estrinsecazione dell'arte sanitaria.

È ius receptum — e la Corte Fiorentina lo ha riconosciuto nel caso della ricordata sentenza — che la esecuzione dei pubblici servizi costituisce compito esclusivo della P.A.; che la discrezionalità che la caratterizza cessa allorchè, in caso di danno alla persona che si serva del servizio, la P.A. violi norme positive di legge e di regolamento poste a presidio del particolare servizio ovvero norme di comune elementare prudenza.

Di immediata percezione la violazione di norme di legge e di regolamento attraverso l'esame compa-

rativo fra la norma e la condotta ad essa contraria, la violazione di norme di comune elementare prudenza, in rapporto eziologico con un lamentato evento dannoso, può apparire, ad un esame in superficie, di percezione meno immediata per la difficoltà di valutare i canoni della prudenza della diligenza e della perizia in relazione alle concrete manifestazioni del particolare settore che caratterizza il servizio pubblico. Può apparire, si diceva, di percezione meno immediata, perchè in realtà il criterio informatore, nelle valutazioni del genere, è dato dalla ricerca del punto in cui, in caso di danno al privato, la P.A. non ha usato di poteri discrezionali nella organizzazione e nello espletamento del servizio, ma, sotto la parvenza di tali poteri ha, in effetti sconfinato nell'arbitrio: ha cioè non vedendo ciò che tutti avrebbero visto, e non avvertendo ciò che la coscienza comune molto facilmente avverte, posto in essere o lasciato sussistere una situazione abnorme, incandescente atta a ledere gli altrui diritti alla incolumità. Si ha così che nel servizio di costruzione e manutenzione di opere pubbliche la discrezionalità con la conseguente irresponsabilità per danni, cessa in presenza di un'insidia imprevedibile ed ineliminabile con la diligenza dell'uomo medio; nel servizio dei trasporti in presenza di una anormalità del servizio; nel servizio sanitario in presenza di una evidente incuria o di una palese insipienza. Elementi tutti, che, così precisati per vari settori, sono accomunati dall'essere tali da escludere quella garanzia minima necessaria alla salvaguardia di quei beni che dalla legge ricevono protezione. Garanzia minima perchè essa soltanto è lo elemento certo per stabilire, senza violare i limiti delle rispettive competenze (amministrative e giurisdizionali) che è stata superata la linea di confine fra poteri discrezionali e arbitrio e che il precetto del *neminem laedere* esige protezione.

Nei casi del genere, infatti, la giurisprudenza del Supremo Collegio e la Dottrina hanno sempre parlato, di norme di elementare prudenza, specificando che sotto il velo della discrezionalità non è dato spingersi oltre quella prudenza che si impone, quale guida costante a chiunque debba operare nel mondo esterno e zulla quale si ha diritto di fare sicuro affidamento.

La Corte Suprema a Sezioni Unite ed a Sezioni singole nelle sentenze in tale materia pronunciate dopo avere precisato che il settore sanitario « è il campo in cui l'Amministrazione opera con poteri del tutto discrezionali » ha individuata una condotta censurabile, con conseguente obbligo al risarcimento dei danni, nel caso del chirurgo che dimentica la pinza nell'addome del paziente (Cass., 12 maggio 1938, cit.); del medico che opera la trasfusione del sangue senza le normali cautele (Cass., 26 giugno 1936, cit.) dell'infermiere che invece di chiamare un medico somministra ad un malato un medicinale e lo accechi per avere usato un corrosivo anzichè un collirio; del malato che in stato di eccitazione febbrile tale da dimostrare la necessità di una sorveglianza speciale, viene abbandonato a se stesso e, inosservato, si allontana andandosi a gettare sotto il treno (Cass., 8 marzo 1937, n. 712, in « Mass. Foro It. », 1937, 161).

La Dottrina è andata di pari passo: v. JEMOLO in nota alla sentenza delle Sezioni Unite 19 giugno 1936, in « Giur. It. », 1936, I, 1, 865 e LEGA, *Libera Professione* ed. 1952, p. 377. Per tali AA. la linea di demarcazione di cui è cenno è superata allorchè il fatto che ha prodotto la lesione di un diritto soggettivo (nel caso, il diritto alla salute) abbia « violato quelle norme di elementare prudenza che a tutti si impongono per il rispetto di quel diritto ».

C) Se tale è la conclusione sotto il riflesso della discrezionalità tecnica degli organi delle P.A. preposti al servizio, non diversa è sotto quello della discrezionalità tecnica professionale nella estrinsecazione dell'arte sanitaria, alla quale ultima la P.A., non potendo acquisire responsabilità maggiori del sanitario suo dipendente, non può non uniformarsi.

La natura essenzialmente sperimentale della scienza medica, gli essenziali fini che essa si propone, la necessità del suo sviluppo da una parte e la constatazione che un criterio di rigore avrebbe finito con il comprimere l'attività sanitaria a danno del malato e della scienza medica dall'altro, hanno determinato la esigenza che nella valutazione della colpa professionale non si dovesse prescindere dalle incertezze che ineriscono, per forza naturale, agli apprezzamenti del professionista e non si dovesse pretendere da questo ultimo la previsione di quanto è riposto nei campi, alquanto remoti, del possibile.

Di qui, il fatto che, dovendosi la responsabilità, del professionista valutare in funzione della natura dell'attività professionale in concreto esercitata — art. 1176 C.c. — la norma che il legislatore del 42 ha posto nell'art. 2236 C.c. per la quale si risponde in caso di dolo o di colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciali difficoltà, nel campo sanitario, è stata elevata a regola di generale applicazione.

È infatti nel campo sanitario in particolare, che ci si imbatte ad ogni piè sospinto in soluzioni di problemi tecnici di speciali difficoltà se non altro per ridurre al minimo quel *quid* di imponderabile che, a volte, può essere decisivo a far capovolgere una situazione per le più svariate reazioni che può determinare l'organismo umano.

Nè in contrario può addursi che, con il passare degli anni tale regola ha subito dei temperamenti e che la valutazione della colpa professionale nel campo sanitario è stata ispirata ad un maggior rigore: è del 1949 la descrizione che il Procuratore Generale Tiburzio nella requisitoria di un noto processo a carico di un medico — appello Milano 7 giugno 1949 in « Minerva Medica », 1949, n. 35, p. 505 — ha fatto dei caratteri di un professionista come tipo di comparazione per valutare la condotta dello stesso, allorchè gli si imputa un errore:

« Non è imperito chi non sa, ma chi non sa quello che un medico mediocre avrebbe dovuto sapere: non è negligente chi trascura alcune norme tecniche, ma chi trascura quelle norme che gli altri osservano; non è imprudente chi usa tentativi terapeutici pericolosi, ma chi li usa senza necessità; non è inosservante dei regolamenti chi ne prescinde, ma chi ciò fa, nonostante che dalla pratica degli altri medici,

risultati che quelle norme sono note e non sono cadute in disuso ».

Nello stesso senso il LEGA loco citato, p. 344: ed il PALMIERI, in « *Medicina Forense* », p. 66 per il quale « gli estremi della colpa si possono riscontrare soltanto in quella condotta (positiva o negativa) la quale risulti incompatibile con il minimo di cultura che è legittimo pretendere da un individuo abilitato all'esercizio della medicina ».

D) La peculiarità del settore in cui si esplica il servizio suggerisce ancora qualche osservazione.

Fattore determinante l'obbligo del risarcimento, è, nel campo sanitario l'errore professionale che nella accezione logica e giuridica costituisce la risultante della condotta che il sanitario assume per la risoluzione di un dato problema tecnico, ed, in quanto contraria alle regole acquisite e consolidate dalla prassi e dalla scienza, in caso di danno, assurge a fonte di responsabilità. Di conseguenza la valutazione della capacità lavorativa del sanitario va condotta tenendo d'occhio costantemente la natura della attività in concreto spiegata o che si vuole spiegare non solo ma soprattutto il modo in cui tale attività si manifesta nel tempo, al fine di distinguere, con largo margine di sicurezza, l'errore professionale, nella sua triplice forma di errore di diagnosi, errore di prognosi ed errore di cura, dal cosiddetto errore della scienza. E ciò perchè in tanto ci sarà errore professionale fonte di danno, in quanto, tenuto conto dello stadio scientifico dell'attività esplicata in concreto e dei modi di manifestarsi nel tempo, esso resti tale dopo che sia stato, per così dire, scacciato attraverso la fragilità delle opinioni, i progressi della scienza, le incertezze obiettive del metodo di cura ed il rischio.

Sempre infatti che la scienza, per la soluzione di un determinato problema, appresta diverse strade, diversi rimedi, più o meno imprecisi o obbiettivamente non del tutto sicuri, è da escludere che un insuccesso o un effetto lesivo che segua alla strada prescelta ed ai rimedi adoperati costituisca un errore professionale e per forza di cose una colpa perseguibile nel sanitario.

È da escludere perchè i lamentati eventi non sono una conseguenza di una personale ignoranza della letteratura medica o di un proprio errato convincimento, ma la conseguenza di una imperfetta conoscenza obbiettiva della malattia o — come dice L'ALTAVILLA, *La Colpa* ed. 1950, p. 465 — della potenza non facilmente dominabile di alcuni mezzi offerti dalla scienza e di cui il carattere morboso del male ha richiesto l'applicazione. Sono cioè la conseguenza di un autentico errore della scienza che non assurge, perchè non lo può, a fonte di danno.

Del pari è a dirsi per il metodo di cura e per la esecuzione di quest'ultima: sempre che sia l'uno che l'altra siano adottati non per incapacità tecnica e per ignoranza delle regole comuni di terapia, gli effetti dannosi che eventualmente residuano sono da attribuirsi a reazioni inusitate del paziente, a incertezza obbiettiva dei metodi, a preesistenza, allo stato latente e non accertabile, di fattori incompatibili con la cura, a reazione, a volte, paradossale di medicamenti o anche soltanto a quel quid di impon-

derabile che è conosciuto comunemente come rischio professionale, configurandosi anche in tali casi un errore della scienza e non un errore professionale.

È perciò da ritenere necessario che nella ricerca della colpa nel settore sanitario, la indagine, nei limiti e con i caratteri di cui si è discusso, vada condotta senza perdere d'occhio:

la presunzione di una normale capacità professionale del sanitario, fino a quando non si constati che questo ultimo non abbia visto e seguito le elementari regole della prassi e della tecnica professionale quali si siano consolidate, nel particolare ramo esercitato, con il crisma della definitività.

l'aleatorietà del risultato concreto in relazione alle difficoltà tecniche del caso e dei metodi di cura;

lo stato delle cognizioni scientifiche vigenti al tempo della cura ed applicate in via generale e di principio.

L. CORREALE

RESPONSABILITÀ CIVILE — S.S. che attraversano l'abitato — Manutenzione da parte dell'A.N.A.S. — Responsabilità per mancata segnalazione di alberi. (Tribunale di Genova, Sent. 22 gennaio 1958 — Pres. Est. Vasetti — Baduini c. A.N.A.S.).

L'art. 2 del D.L. 17 aprile 1948, n. 547 — nello stabilire che l'A.N.A.S. è autorizzata a provvedere, direttamente, alla manutenzione e sistemazione dei tratti di strade statali compresi nell'abitato del Comune — produce l'effetto di far ricadere ogni responsabilità esclusivamente sulla detta Azienda ove risulti che la manutenzione, di fatto, era da essa curata.

È responsabile l'A.N.A.S., in caso di sinistro, se questo sia stato causato dal fatto che l'Azienda non abbia in alcun modo provveduto alla segnalazione di un albero sito entro la carreggiata asfaltata della strada.

Il Tribunale di Genova ha ritenuto che l'art. 2 del D.L. 17 aprile 1948, n. 547 abbia senz'altro trasferito, de jure, all'A.N.A.S. l'obbligo e conseguentemente la responsabilità della manutenzione dei « tratti di strade statali che attraversano gli abitati ».

Prescindendo dall'esame della fattispecie decisa — nella quale pare che la responsabilità dell'A.N.A.S. esulasse per altri motivi di carattere particolare (tra l'altro, perchè v'era stata gravissima ed assorbente imprudenza del danneggiato; perchè l'illuminazione stradale curata dal Comune era insufficiente; infine, perchè l'albero sito entro la carreggiata era di proprietà del Comune stesso, al quale incombevano gli oneri di cui all'art. 15 del C. s.) — riteniamo di non poter convenire nell'interpretazione data dal Tribunale.

Riconosciamo che la norma non è di facile interpretazione per chi non ne conosca i precedenti; tuttavia, le parole stesse usate dal legislatore sono indicative di un significato diverso da quello ritenuto dal Tribunale.

La norma stabilisce, infatti, nel primo comma, che « l'Azienda (A.N.A.S.) è autorizzata a provvedere

direttamente alla manutenzione....., nonché alla sistemazione..... semprechè questa sia diretta a stabilire omogeneità di buone condizioni di transito delle strade statali delle quali le traverse fanno parte». Nel secondo comma, precisa che « in tal caso i comuni interessati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti corrisponderanno all'Azienda un contributo annuo riferito alle normali spese di manutenzione che i comuni dovrebbero sopportare per la manutenzione ordinaria delle strade stesse indipendentemente dalla loro funzione di raccordo di tratti esterni di strade statali, rimanendo a loro carico ogni spesa relativa agli impianti e servizi urbani comunque esistenti in corrispondenza della sede stradale ed alla nettezza urbana ».

Pare evidente — secondo il «senso fatto palese dalle parole secondo la connessione di esse» — che l'obbligo della manutenzione non viene trasferito senz'altro, de jure, dai comuni (e da tutti i Comuni) all'A.N.A.S., ma viene trasferito soltanto in casi determinati e attraverso l'assunzione di reciproci obblighi fra gli enti interessati; per ciò stesso attraverso formali manifestazioni di volontà (deliberazioni) e attraverso formali verbali di consegna, d'impegno ed in genere di trapasso di gestione. Le espressioni «semprechè», «in tal caso», «normali spese che dovrebbero (e non «avrebbero dovuto») sopportare», sono tutte sufficientemente indicative della ratio legis.

Siffatta interpretazione logico-letterale è avvalorata dai precedenti normativi in materia di proprietà e obblighi di manutenzione delle traverse stradali di cui ci stiamo occupando.

La giurisprudenza della Corte Suprema (sent. 12 dicembre 1939, n. 3296, in «Mass. F. I.», 1939, col. 368) e delle Corti di merito (App. L'Aquila, 12 agosto 1943, in «Giur. It.», 1946, I, 2, col. 365 e segg. e in «Riv. Amm.», 1947, p. 28; App. Genova, 14 febbraio 1938, inedita, in causa Comune-Prov. Genova-A.N.A.S.) ha sempre ritenuto che per la determinazione del diritto di proprietà (su questo punto sembrerebbe essere d'accordo anche il Tribunale di Genova) sul suolo pertinente alle varie categorie di strade, e conseguentemente per la determinazione degli obblighi diretti (e relative spese) di manutenzione, dovesse ricorrersi (vedasi ora, invece la legge 12 febbraio 1958, n. 126, con nuove disposizioni per la classificazione delle strade) alle disposizioni generali sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F (vedasi, in senso conforme, il parere riportato nella «Riv. Amm.», anno 1954, p. 75).

L'ultimo comma dell'art. 22 di detta legge dispone che «i tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di un comune fanno parte dell'abitato comunale, salvo il concorso dello Stato o della Provincia nelle spese di manutenzione o miglioramento». E l'art. 41 stabilisce che «la sistemazione e la manutenzione di detti tronchi sono a carico dei rispettivi Comuni, restando a carico dello Stato (o della Provincia) di corrispondere ai comuni stessi una indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada d'eguale lunghezza fuori dell'abitato e posto in condizione analoga».

Di fronte a questi precedenti, ben si comprende come l'art. 2 del D.L. 17 aprile 1948, n. 547, fermi restando la proprietà comunale delle traverse e l'obbligo di manutenzione spettante ex lege ai Comuni, abbia autorizzato l'A.N.A.S., in casi determinati e previa regolarizzazione amministrativa (delibere, verbali di trapasso di gestione, ecc.) — che deve precedere ogni impegno di spesa (art. 46 stesso D.L. in relazione all'art. 50 della Legge sulla contabilità generale dello Stato) — a provvedere direttamente (così si spiega l'avverbio), anzichè col semplice concorso nella spesa o con la semplice indennità, alla manutenzione delle traverse in questione.

Consegue da quanto esposto che l'obbligo di detta manutenzione non può considerarsi direttamente discendente dalla legge a carico dell'A.N.A.S. (vero è, invece, che l'obbligo spetta per legge ai Comuni), ma solamente può discendere — sia pure attraverso la legge — dagli atti amministrativi di assunzione d'impegno e di trapasso di gestione, debitamente emessi dagli Enti interessati.

Finchè la regolarizzazione amministrativa dello impegno e del trapasso non sia avvenuta (e nel caso deciso dal Tribunale di Genova non era avvenuta), non può affermarsi — secondo noi — che gli obblighi della manutenzione e le conseguenti responsabilità dirette verso terzi per l'OMMISSIONE di taluno di detti obblighi (non — ben s'intende — per una condotta COMMISSIVA, giacchè, in tal caso, subentrerebbe la responsabilità diretta dell'autore materiale del danno) spettino per legge all'A.N.A.S. e non ai Comuni.

Come si è già accennato, la legislazione è ora parzialmente mutata (Legge 12 febbraio 1958, n. 126, in G.U. 12 marzo 1958, n. 62); ma ciò sembra che non infirmi le considerazioni sopra svolte, riferite com'esse sono ad una precedente situazione normativa.

U. CORONAS

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA DATA

ACQUE PUBBLICHE

ALVEO. — 1) Se, anche quando l'alveo dei corsi d'acqua e dei laghi si ingrandisca per effetto delle opere dell'uomo, la demanialità si estenda alla parte di alveo nuovo, quantunque lasciata libera dall'acqua in periodi di magra (n. 53).

DERIVAZIONE AD USO INDUSTRIALE. — 2) Se il richiedente una concessione di derivazione d'acqua per uso industriale è obbligato ad effettuare il versamento delle somme richieste per spese di istruttoria, nel termine fissato dall'Amministrazione (n. 54).

3) Se nel computare il termine fissato dall'Amministrazione a pena di decadenza per lo svolgimento delle attività istruttorie, debba osservarsi il principio secondo cui, ove il termine scade in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (n. 54).

AERONAUTICA E AEROMOBILI

DIRITTI AEROPORTUALI. — Se i funzionari della F.A.O. godano delle stesse guarentigie e degli stessi privilegi riconosciuti agli agenti diplomatici e consolari, in relazione agli impegni assunti dal Governo italiano con l'Accordo di Washington 31 ottobre 1950, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 1951, n. 11; ed in particolare se i predetti funzionari quando prendono imbarco su un aeromobile e sono diretti all'estero, debbano corrispondere il diritto di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1956, n. 24 (concernente i diritti per l'uso di aerodromi aperti al traffico aereo civile), nella misura in concreto determinata dall'art. 2 del D.P.R. 19 ottobre 1956 (n. 6).

AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Se i funzionari della F.A.O. godano delle stesse guarentigie e degli stessi privilegi riconosciuti agli agenti diplomatici e consolari, in relazione agli impegni assunti dal Governo italiano con l'Accordo di Washington 31 ottobre 1950, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 1951, n. 11; ed in particolare se i predetti funzionari quando prendono imbarco su un aeromobile e sono diretti all'estero, debbano corrispondere il diritto di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1956, n. 24 (concernente i diritti per l'uso di aerodromi aperti al traffico aereo civile), nella misura in concreto determinata dall'art. 2 del D.P.R. 19 ottobre 1956 (n. 1).

AGRICOLTURA

AGEVOLAZIONI FISCALI. — 1) Se le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per gli atti inerenti alla formazione ed all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, siano applicabili anche quando acquirente, permutante o donatario dei fondi indicati nell'art. 1 della legge stessa sia non il capofamiglia, ma un qualsiasi componente del nucleo familiare (n. 15).

RIFORMA FONDARIA. — 2) Se, a norma degli artt. 4 e 6 della legge stralcio, nel caso in cui un mutamento di classifica dei terreni da espropriare sia stato accertato prima del 15 novembre 1949 in sede di revisione catastale e tale revisione sia perfezionata e sia divenuta definitiva soltanto in data 12 gennaio 1952, debba tenersi conto del suddetto mutamento di classifica nella formazione del coacervo e della aliquota di scorporo (n. 16).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

ARCHIVI DI STATO. — 1) Se, ai sensi degli artt. 1, lett. b) n. 1 e 29 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, recante il nuovo ordinamento degli Archivi di Stato, gli Archivi degli Enti parastatali siano assoggettati alla vigilanza dell'Amministrazione degli Archivi di Stato (n. 216).

2) Se l'Ufficio Italiano Cambi debba applicare per lo scarto degli atti del suo archivio, il D.M. 8 aprile 1941 disciplinante l'invio al macero degli atti contenenti scritture doganali ovvero l'art. 70 del Regolamento per gli Archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163 (n. 216).

GESTIONE INA-CASA. — 3) Se eccedano la sfera di controllo esercitato dallo Stato sulla Gestione INACasa le prescrizioni a questa ultima impartite dai Ministeri del Tesoro e del Lavoro di trasferire una gran parte dei fondi disponibili alla Tesoreria Centrale dello Stato (n. 217).

GESTIONE RAGGRUPPAMENTO AUTOCARRI. — 4) Se il personale della G.R.A. che non abbia richiesto di venire assunto alle dipendenze del Ministero dei Trasporti possa essere dispensato dal servizio — con la corresponsione dei relativi assegni — prima del termine di scadenza del rapporto di cui all'art. 1 della legge 16 novembre 1957, n. 1121 (n. 218).

5) Se la indennità integrativa prevista dall'art. 6 della stessa legge spetti anche a coloro che non abbiano chiesto di essere assunti alle dipendenze del Ministero dei Trasporti (n. 218).

6) Se la indennità di cui sopra spetti a coloro che, dopo aver presentata la domanda, rinuncino all'assunzione alle dipendenze del Ministero dei Trasporti (n. 218).

GIOVENTÙ ITALIANA. — 7) Se il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704 abbia operato l'immediato trasferimento dei beni della G.I.L. allo Stato (n. 219).

8) Se i beni della ex G.I.L., in attesa che si dia attuazione al citato R.D.L., siano tuttora nella piena ed esclusiva proprietà dell'Ente Gioventù Italiana (n. 219).

GRUPPO MEDAGLIE D'ORO. — 9) Se il « Gruppo Medaglie d'Oro » è una persona giuridica pubblica (n. 220).

ISTITUTO NAZIONALE COMMERCIO ESTERO. — 10) Se, ai sensi del D.L.C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 8, sull'ordinamento dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, l'Istituto stesso sia equiparato alle Amministrazioni dello Stato (n. 221).

ANTICHITÀ E BELLE ARTI

DEMANIO. — Quale sia l'Amministrazione alla quale spetta provvedere a compiere le opere necessarie affinché un bene di proprietà dello Stato — che fa parte del Demanio monumentale o comunque artistico — non vada in rovina, determinando danni a terzi (n. 38).

AVVOCATI E PROCURATORI

IMPUGNAZIONE. — 1) Se e da chi debba essere autenticata la firma dell'Avvocato dello Stato che ha redatto i motivi d'impugnazione di una sentenza penale da spedirsi per posta (n. 39).

RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE. — 2) Quale sia l'interpretazione dell'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991, contenente « modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 sulla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori » relativamente ai funzionari ed agenti del reparto legale delle FF.SS., i quali, a norma dell'art. 4 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, hanno la rappresentanza e difesa delle FF.SS. nelle cause relative al contratto di trasporto (n. 40).

COMPROMESSO ED ARBITRI

LODO ARBITRALE. — Se dall'erronea proposizione dell'azione di nullità di un lodo arbitrale dinanzi ad un giudice incompetente derivi l'effetto consumativo dell'impugnazione (n. 12).

COMUNI E PROVINCE

PROVVEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA. — Se le ordinanze di sgombero in via coattiva di alloggi per senza tetto divenuti pericolanti debbano essere emesse dai sindaci del luogo in cui i vari stabili sono situati oppure dal Prefetto competente per territorio (n. 70).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

CANONI - IMPOSTA DI REGISTRO. — Se gli aumenti dei canoni di concessione, per quanto disposti *ope legis*, formano oggetto di volontà negoziale e incidano nel rapporto contrattuale, con la conseguenza che, intervenuta al riguardo un'apposita convenzione, o mediante l'atto sottoposto a registro o precedentemente facendosene enunciazione in quest'ultimo, essa sia soggetta all'imposta relativa (n. 57).

CONTRABBANDO

PARTE CIVILE. — 1) Se sia giustificata la costituzione di parte civile dell'Amministrazione Finanziaria in un processo per contrabbando al precipuo scopo di eccitare l'Ufficio del P.M. a procedere alla confisca di una vettura utilizzata per compiere un reato (n. 31).

CONFISCA DI AUTOMEZZO. — 2) Se, per il combinato disposto dell'art. 116, 2° comma legge doganale e dell'articolo 240, 3° comma C. p., sia legittima la confisca di una vettura che abbia servito a consumare il reato di contrabbando, di proprietà di persona estranea al reato, della quale l'imputato avesse tuttavia la libera disponibilità a titolo di uso (n. 31).

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

GARANZIA DELLO STATO. — Se, a norma del D.L.L. 1° novembre 1944, n. 367 e dell'art. 5 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, la garanzia prestata dallo Stato agli Istituti ed Enti mutuanti si estenda agli interessi maturati dopo il consolidamento del credito (n. 26).

COSTITUZIONE

LEGGI REGIONALI. — 1) Se debba ravvisarsi la illegittimità costituzionale della legge regionale sarda 30 marzo 1957, la dove questa stabilisce che le deliberazioni adottate dagli appositi Comitati in ordine alla concessione di anticipazioni sui fondi regionali nei vari settori produttivi acquistano automaticamente forza esecutiva se non intervenga, entro venti giorni dalla relativa ricezione « espressa determinazione in contrario da parte dell'Amministrazione Regionale » (n. 6).

LIBERTÀ DI DOMICILIO. — 2) Se, nell'ipotesi di ispezione contabile di una sede aziendale da parte della polizia tributaria investigativa senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, risulti violata la norma dell'art. 49 della legge 19 giugno 1940, n. 762 o quella dell'art. 14 della Costituzione (n. 7).

DANNI DI GUERRA

RICOSTRUZIONE. — Se, ai sensi dell'art. 1 del D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35, il Ministero dei LL.PP. debba provvedere — in caso di perdita di treni ospedali dell'Ordine di Malta — alla ricostruzione di detti treni (n. 83).

DEMANIO

ACQUE PUBBLICHE. — 1) Se, anche quando l'alveo dei corsi d'acqua e dei laghi si ingrandisca per effetto delle opere dell'uomo, la demanialità si estenda alla parte di alveo nuovo, quantunque lasciata libera dall'acqua in periodi di magra (n. 135).

ANTICHITÀ E BELLE ARTI. — 2) Quale sia l'Amministrazione alla quale spetta provvedere a compiere le opere necessarie e affinché un bene di proprietà dello Stato — che fa parte del demanio monumentale o comunque artistico — non vada in rovina, determinando danni a terzi (n. 136).

BENI DEL CESSATO P.N.F. — 3) Se un bene immobile (ex casa del fascio), di cui, alla data di entrata in vigore dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, non risulti accertata la qualità di « residuo » dalla liquidazione del patrimonio del soppresso p.n.f., possa essere considerato di proprietà di quella Regione (n. 137).

CONCESSIONI - CARBURANTI. — 4) Se un suolo che sia stato espropriato per allargare lo spazio antistante ad un'opera pubblica possa poi essere dato in concessione per l'impianto di distributori di carburante (n. 138).

PORTI. — 5) Se la destinazione di una porzione del demanio marittimo gestito dall'Ente Autonomo del Porto di Napoli non già ad usi pubblici propri dello stesso demanio marittimo ma ad altri usi interessanti l'Amministrazione dello Stato, comporti l'imposizione

di un canone ai sensi dell'art. 36 del regolamento sul Codice della Navigazione in relazione all'art. 4 della legge 6 maggio 1940, n. 500 (n. 139).

RIFUGI ALPINI. — 6) Se i rifugi alpini « Venna alla Gerla », « Dante alla Stua », e « Colciati al Tribulaum », già costruiti e gestiti dal Club alpino austro-tedesco e poi presi in possesso dello Stato italiano ed assegnati all'amministrazione militare e concessi in uso i primi due al C.A.I. ed il terzo alla Guardia di Finanza, appartengano al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 140).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

COOPERATIVE. — Se i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito e dell'Aeronautica ed i sottufficiali di grado e condizione corrispondenti della Marina e delle altre Armi o Corpi possano far parte di cooperative edilizie mutuarie della Cassa DD. e PP., ai sensi dell'art. 91 lett. c) del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare (n. 76).

ENFITEUSI

DIRITTO DI PRELAZIONE. — Se il diritto di prelazione nel caso di alienazione del dominio utile spetti soltanto nel caso di vendita volontaria (n. 23).

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

DANNI DI GUERRA. — Se, ai sensi dell'art. 1 del D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35, il Ministero dei Lavori Pubblici debba provvedere — in caso di perdita di treni ospedali dell'Ordine di Malta — alla ricostruzione di detti treni (n. 26).

ESPROPRIAZIONE PER P.U.

OCCUPAZIONE D'URGENZA. — Se la occupazione d'urgenza disposta a norma del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422 sia soggetta alla disciplina dettata dall'art. 73 della legge generale sulle espropriazioni, e pertanto debba essere trasformata in occupazione definitiva entro il biennio (n. 142).

FERROVIE

IMPIEGATI ED AGENTI. — 1) Quale sia l'interpretazione dell'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991, contenente « modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 sulla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli avvocati e procuratori », relativamente ai funzionari ed agenti del reparto legale delle FF.SS., i quali a norma dell'art. 4 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, hanno la rappresentanza e difesa delle FF.SS. nelle cause relative al contratto di trasporto (n. 272).

POLIZIA FERROVIARIA. — 2) Se gli agenti ferroviari, non compresi tra quelli delle qualifiche indicate nell'articolo 16 delle « Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni della Polizia Ferroviaria », siano abilitati ad elevare il verbale di accertamento, qualora, durante lo espletamento del loro servizio vengano a conoscenza di infrazioni alla Polizia Ferroviaria (n. 273).

FERROVIE E TRANVIE

FERROVIE IN CONCESSIONE - DIPENDENTI. — Se la indennità di buonuscita di cui all'art. 27 del Regola-

mento allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento economico del personale delle ferrovie e tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, spetti solamente alla vedova ed ai figli minori dell'agente deceduto o se su di essa possa vantare alcun diritto ogni altro congiunto di quest'ultimo (n. 274).

IMPIEGO PRIVATO

INDENNITA DI CAROVITA. — Se, ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 1870 ai pensionati che prestino opera retribuita presso l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci debba essere corrisposta l'indennità di carovita (n. 41).

IMPIEGO PUBBLICO

APPRENDISTI. — 1) Se possa essere mantenuto in servizio il personale assunto in qualità di apprendista presso le Ricevitorie del Lotto che all'atto dell'entrata in vigore del D.L. n. 262 del 1948 non aveva ancora raggiunto il 16° anno di età ma solo il 14° (n. 453).

CONCORSI. — Quale sia il comportamento che deve adottare l'Amministrazione nei confronti del personale partecipante ad un concorso interno che sia collocato a riposo prima dell'espletamento del concorso stesso (n. 454).

IMPIEGATI PUBBLICI. — 3) Se i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito e dell'Aeronautica ed i sottufficiali di grado e condizione corrispondenti della Marina e delle altre Armi o Corpi possano far parte di cooperative edilizie mutuarie della Cassa DD.PP., ai sensi dell'art. 91, lett. c) del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare (n. 455).

IMPIEGATO STATALE - ASSEGNO DI COMANDO. — 4) Se l'assegno di comando inteso a far conseguire al funzionario gli assegni del grado superiore, debba continuare ad essere corrisposto dal momento in cui il funzionario per diritto proprio, riceve gli assegni del grado più elevato (n. 456).

IMPIEGATO STATALE - CONDANNA PENALE. — 5) Se l'impiegato dello Stato che abbia riportato condanna per il reato di « istigazione alla corruzione continuata » incorra nella « destituzione di diritto » preveduta dallo art. 85 dello Statuto approvato con D.L. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 457).

IMPIEGATO STATALE - INABILITÀ. — 6) Se, ai sensi degli artt. 68, 129 e 130 del T.U. sull'impiego statale, l'Amministrazione abbia la facoltà di sottoporre un impiegato a visita medica collegiale per accertare le sue condizioni di salute ai fini dell'idoneità all'impiego (n. 458).

7) Quale sia la procedura da seguire ed i conseguenti provvedimenti da adottare da parte dell'Amministrazione, nel caso che l'impiegato statale si rifiuti di sottoporsi a detta visita medica (n. 458).

IMPIEGATO STATALE - INFORTUNI. — 8) Se, ai sensi dell'art. 68 del T.U. relativo allo Statuto degli impiegati civili dello Stato, l'impiegato che abbia subito danni alla persona per fatti dipendenti da causa di servizio, abbia diritto ad altri risarcimenti oltre l'eventuale pensione ed il rimborso delle spese quando il fatto

lesivo sia imputabile a titolo di colpa a dipendenti della Pubblica Amministrazione (459).

9) Quali siano le modalità che l'Amministrazione deve seguire per l'esperimento dell'azione giudiziaria contro i terzi per ottenere la rivalsa di quanto erogato all'impiegato infortunato (n. 459).

IMPIEGATO STATALE - SOSPENSIONI CAUTELARI. — 10) Se siano dovuti agli eredi di un impiegato statale — sospeso in via cautelare dal servizio e deceduto nelle more del procedimento penale — gli assegni da costui non percepiti a far tempo dalla sospensione e fino al giorno della morte (n. 460).

INDENNITÀ DI CAROVITA. — 11) Se, ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 1870, ai pensionati che prestino opera retribuita presso l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci debba essere corrisposta l'indennità di carovita (n. 461).

INDENNITÀ DI INCARICO. — 12) Se l'assenza del titolare per qualsiasi motivo (aspettativa, richiamo alle armi, od altra causa) implichi ovviamente la vacanza del posto (n. 462).

13) Se, nel caso dell'assenza, la sostituzione del titolare debba avvenire senza che occorran provvedimenti formali e nell'ambito della gerarchia dell'ufficio (n. 462).

14) Se, nel caso di vacanza, invece, sia necessario un provvedimento formale di scelta e di attribuzione che giustifichi l'indennità di incarico (n. 462).

MONOPOLI BANANE. — 15) Se al Presidente e al Consigliere Delegato dell'Azienda Monopoli Banane possano estendersi le norme in vigore per gli impiegati statali che contemplano la concessione d'una mensilità supplementare di assegni, a fine d'anno (n. 463).

PERSONALE G.R.A. — 16) Se il personale della G.R.A. che non abbia richiesto di venire assunto alle dipendenze del Ministero dei Trasporti possa essere dispensato dal servizio — con la corresponsione dei relativi assegni — prima del termine di scadenza del rapporto di cui all'art. 1 della legge 16 novembre 1957, n. 1121 (n. 464).

17) Se la indennità integrativa prevista dall'art. 6 della stessa legge spetti anche a coloro che non abbiano chiesto di essere assunti alle dipendenze del Ministero dei Trasporti (464).

18) Se la indennità di cui sopra spetti a coloro che, dopo aver presentata la domanda, rinuncino all'assunzione alle dipendenze del Ministero dei Trasporti (n. 464).

IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE. — 1) In quali casi, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, possa ottenersi l'esenzione dall'imposta di fabbricazione sull'olio ricavabile dai semi oleosi importati destinati ad usi diversi dalla disoleazione (n. 12).

ZUCCHERO D'IMPORTAZIONE. — 2) Se i sopraprezzi degli importatori dovuti alla Cassa Conguaglio Trasporto Zucchero, in dipendenza del provvedimento del C.I.P. 29 ottobre 1954, n. 449, siano recuperabili, quale imposta doganale, nei confronti del proprietario, del detentore o di quegli per conto del quale avviene l'importazione, ovvero, trattandosi piuttosto di entrata patrimoniale, solo nei confronti dell'importatore (n. 13).

IMPOSTA DI REGISTRO

AGEVOLAZIONI FISCALI. — 1) Quale sia in materia di imposta di registro il periodo di durata delle agevolazioni fiscali concesse ai Consorzi di cooperative di produzione e lavoro (n. 134).

2) Se l'aliquota di favore prevista per la compravendita di navi nell'art. 3 della tariffa Allegato A) alla legge di registro si applichi anche per la compravendita di navi destinate ad essere demolite (n. 135).

ATTI DI TRASFERIMENTO. — 3) Se a seguito della modifica apportata all'art. 108 della tariffa Allegato A) della legge del Registro dall'art. 36 della legge 6 agosto 1954, n. 603, gli atti di trasferimento di quote di una società a r.l. debbano essere registrati a tassa fissa (n. 136).

4) Se l'imposta sugli atti di trasferimento di quote di una società a r.l. vada applicata sul valore netto delle quote trasferite, depurato cioè delle passività sociali (n. 136).

CONCESSIONI. — 5) Se gli aumenti dei canoni di concessione, per quanto disposti *ope legis*, formano oggetto di volontà negoziale e incidano nel rapporto contrattuale, con la conseguenza che, intervenuta al riguardo un'apposita convenzione, o mediante l'atto sottoposto a registro o precedentemente facendosene enunciazione in quest'ultimo, essa sia soggetta all'imposta relativa (n. 137).

MUTUO. — 6) Se gravi unicamente sul mutuatario la imposta di registro relativa ad un prestito concesso dall'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 71 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (n. 138).

7) Se vada esente da imposta di registro, giusta l'art. 71 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, un deposito cauzionale costituito presso l'I.N.A.I.L. a garanzia di un mutuo concesso da tale Ente all'Amministrazione Comunale (n. 138).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

ESENZIONI. — Quale sia l'interpretazione dell'articolo unico del D.L. 3 febbraio 1936, n. 287, relativo al trattamento tributario previsto per gli Istituti indicati nell'art. 14 del D.L. 29 luglio 1927, n. 1509 (n. 15).

I.G.E.

ESENZIONI. — 1) Se debba considerarsi esente dalla imposta generale sulla entrata la ripartizione delle consistenze sociali di una società munita di propria personalità giuridica (n. 68).

2) Se, ai sensi dell'art. 1, lett. 4 della legge 19 giugno 1940, n. 762, l'entrata derivante dalle provvigioni percepite dal commissionario, che stipuli contratti per ditte estere di merci destinate all'importazione sia soggetta all'I.G.E. (n. 69).

3) Se l'esonero dall'I.G.E. previsto nell'art. 7 della legge n. 1 del 1949 per i filati acquistati direttamente dal fabbricante di tessuti che li impieghi direttamente nella propria industria sia applicabile al caso di produttore che faccia lavorare i filati da terzi (n. 70).

ISPEZIONE CONTABILE. — 4) Se, nell'ipotesi di ispezione contabile di una sede aziendale da parte di agenti della polizia tributaria investigativa senza preventiva

autorizzazione della autorità giudiziaria, risulti violata la norma dell'art. 49 della legge 19 giugno 1940, n. 762 o quella dell'art. 14 della Costituzione (n. 71).

IMPOSTE E TASSE

AGEVOLAZIONI. — 1) Se le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per gli atti inerenti alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, siano applicabili anche quando acquirente permutante o enfiteuta dei fondi indicati nell'art. 1 della legge stessa sia non il capo-famiglia, ma un qualsiasi componente del nucleo familiare (n. 294).

DIRITTI CASUALI. — 2) Se per i contratti di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, soggetti a proroga legale, ai sensi del D.L.C.P.S. 20 giugno 1947, n. 545 e dell'art. 11 del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, sussista l'obbligo della corresponsione dei diritti casuali anche per i mandati emessi dopo il 31 luglio 1954 (n. 295).

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE. — 3) Se, ai sensi della legge 10 dicembre 1954, n. 1159, siano soggetti all'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi quei quantitativi dei suddetti prodotti impiegati direttamente nell'interno delle fabbriche di produzione (n. 296).

4) In quali casi, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, possa ottenersi l'esenzione dall'imposta di fabbricazione sull'olio ricavabile dai semi oleosi importati destinati ad usi diversi dalla disoleazione (n. 297).

IMPOSTA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO. — 5) Se nelle società in nome collettivo gli immobili sociali facciano parte del patrimonio dei soci (n. 298).

6) Se il privilegio speciale di cui all'art. 65 del T.U. 9 maggio 1950, n. 203, gravi, per l'imposta patrimoniale straordinaria progressiva sul patrimonio a carico del socio, sugli immobili facenti parte del patrimonio di una società in nome collettivo (n. 298).

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. — 7) Se, ed in quali limiti, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 14 giugno 1956, n. 1, l'Amministrazione debba provvedere alla revoca delle ordinanze emesse dall'Intendenza di Finanza in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, per omesso pagamento di tassa di concessione governativa di cui all'art. 113 leggi di P.S. (n. 299).

IMPUGNAZIONE

Se e da chi debba essere autenticata la firma dello Avvocato dello Stato che ha redatto i motivi d'impugnazione di una sentenza penale da spedirsi per posta (n. 1).

LAVORO

CONTRATTI COLLETTIVI. — 1) Se l'A.N.A.S. sia tenuta ad osservare un contratto collettivo di lavoro post-corporativo alle cui disposizioni abbia in precedenza dato pratica e costante applicazione (n. 16).

2) Se al personale dipendente dalle aziende agricole già in dotazione della Corona, si applichi il contratto collettivo di lavoro per le aziende agricole private (n. 17).

UFFICI DI COLLOCAMENTO. — 3) Se la sanzione prevista dall'art. 27 legge 29 aprile 1949, n. 264, sia applicabile a carico del datore di lavoro il quale abbia fraudolentemente presentato all'Ufficio di Collocamento una richiesta nominativa dei lavoratori da assumere ed abbia scelto questi ultimi nella lista ma li abbia adibiti a mansioni per le quali la richiesta doveva essere semplicemente numerica e la scelta sarebbe spettata all'Ufficio di Collocamento (n. 18).

MEZZOGIORNO

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. — Se le disposizioni concernenti il sistema di accertamento e di riscossione in abbonamento dei tributi gravanti sull'attività economica della Cassa per il Mezzogiorno debbano ritenersi estese, giusta la legge 22 dicembre 1951, n. 1575, art. 1, ai contratti di appalto stipulati da Enti diversi dalla Cassa, cui questa abbia affidato o concesso la esecuzione delle opere (n. 6).

MILITARI

CONDUCENTI MILITARI. — Se il disposto dell'art. 22, 2° comma, D.P. 10 gennaio 1957, n. 3 debba estendersi, in via analogica, ai conducenti militari (n. 8).

MONOPOLI

BANANE. — 1) Quale sia la natura giuridica delle concessioni per lo smercio delle banane (n. 29).

2) Se la morte del concessionario dello smercio delle banane produca l'automatica decadenza del rapporto di concessione (n. 29).

3) Se la estinzione o la sostanziale modificazione statutaria delle finalità originarie delle persona giuridica concessionaria dello smercio delle banane produca l'automatica decadenza del rapporto di concessione (n. 30).

BANANE - IMPIEGATI. — 4) Se al presidente ed al consigliere delegato della Azienda Monopoli Banane possano estendersi le norme in vigore per gli impiegati statali che contemplan la concessione d'una mensilità supplementare di assegni, a fine d'anno (n. 31).

NAVE E NAVIGAZIONE

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. — 1) Se l'aliquota di favore prevista per la compravendita di navi nell'art. 3 della Tariffa allegato A alla legge di registro si applichi anche per la compravendita di navi destinate ad essere demolate (n. 90).

ENTI DI PREVIDENZA MARINARA. — 2) Se i crediti vantati dagli enti di previdenza marinara per contributi obbligatori a carico di navi nazionali per le quali sia stata chiesta la dismissione di bandiera debbano classificarsi fra quelli di carattere generale per i quali è richiesta, ai sensi del terzo comma dell'art. 156 del Codice della Navigazione, la presentazione di una formale opposizione (n. 91).

MARINA MILITARE. — 3) Se le norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento siano applicabili alle navi militari (n. 92).

4) Se la Marina Militare sia libera di imbarcare sul suo naviglio anche persone « non iscritte nelle matricole della gente di mare » (n. 92).

5) Se la Marina Militare violi il disposto dell'art. 24 della legge 25 luglio 1952, n. 915, con l'assumere per impiego a bordo di una nave un salariato provvisto di pensione a carico della Previdenza Marinara (n. 92).

RELITTI - RECUPERO. — 6) Quando la persona che abbia identificato un relitto navale abbia diritto di essere preferita per il recupero di tale relitto (n. 93).

ORFANI DI GUERRA

TUTELA. — Se il giudice tutelare possa disporre lo affidamento di un orfano di guerra a determinata persona che viva altrove, con suo conseguente mutamento di residenza, anche se detto orfano abbia un genitore investito nella patria potestà su di lui (n. 1).

PENA

MULTA. — 1) Se siano ripetibili le somme pagate a titolo di multa, quando il condannato, dopo il pagamento, sia stato graziato (n. 12).

PROFITTI DI REGIME. — Se la responsabilità per la pena pecuniaria inflitta, ai sensi dell'art. 7 D.L. 19 novembre 1946, n. 392, sull'avocazione dei profitti di regime, sia strettamente personale, come sanzione correlativa all'omissione della prescritta dichiarazione (n. 13).

PERSONA GIURIDICA

Se il « Gruppo Medaglie d'Oro » è una persona giuridica pubblica (n. 2).

POLIZIA

AGENZIE DI VIAGGIO. — 1) Se, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, le agenzie di viaggio e turismo siano tenute a munirsi della licenza di P.S. prescritta dall'art. 115 del T.U. delle leggi di P.S. e se il rilascio di tale licenza sia subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente Provinciale Turismo, competente per territorio (n. 22).

2) Se, contro il diniego di nulla osta, sia ammesso ricorso al Commissariato per il Turismo (n. 22).

3) Se, nell'ipotesi di concessione di nulla osta, il ricorso possa essere proposto da coloro che dall'eventuale rilascio della licenza potrebbero subire una lesione di interessi (n. 22).

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. — 4) Se, ed in quali limiti, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 14 giugno 1956, n. 1, l'Amministrazione debba provvedere alla revoca delle ordinanze emesse dall'Intendente di Finanza in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, per omesso pagamento di tassa di concessione governativa di cui all'art. 113 leggi di P.S. (n. 23)

PORTI

DEMANIO. — Se la destinazione di una porzione del demanio marittimo gestito dall'Ente Autonomo del Porto di Napoli non già ad usi pubblici propri dello stesso demanio marittimo, ma ad altri usi interessanti l'Amministrazione dello Stato, comporti l'imposizione di un canone ai sensi dell'art. 36 del regolamento sul Codice della Navigazione in relazione all'art. 4 della legge 6 maggio 1940, n. 500 (n. 9).

PRESCRIZIONE

SUCCESSIONI. — 1) Se l'art. 252 R.D. 30 marzo 1942, n. 312, trovi applicazione anche in materia di prescrizione del diritto di accettare l'eredità (n. 34).

2) Se l'azione di petizione dell'eredità, dichiarata imprescrittibile dall'art. 533 Codice civile, possa essere esercitata anche da chi abbia perduto per prescrizione il diritto di accettare l'eredità stessa ai sensi dell'art. 480 Codice civile (n. 34).

PROFITTI DI REGIME

PENE PECUNIARIE. — Se la responsabilità per la pena pecuniaria inflitta, ai sensi dell'art. 7 D.L. 19 novembre 1946, n. 392, sull'avocazione dei profitti di regime, sia strettamente personale, come sanzione correlativa all'omissione della prescritta dichiarazione (n. 69).

RAPPORTI DI LAVORO

UFFICI DI COLLOCAMENTO. — Se la sanzione prevista dall'art. 27 legge 29 aprile 1949, n. 264 sia applicabile a carico del datore di lavoro il quale abbia fraudolentemente presentato all'Ufficio di Collocamento una richiesta nominativa dei lavoratori da assumere ed abbia scelto questi ultimi nella lista ma li abbia adibiti a mansioni per le quali la richiesta doveva essere semplicemente numerica e la scelta sarebbe spettata allo Ufficio di Collocamento (n. 35).

REGIONI

REGIONE SARDA - LEGGI REGIONALI. — 1) Se debba ravvisarsi la illegittimità costituzionale della legge regionale Sarda 30 marzo 1957, là dove questa stabilisce che le deliberazioni adottate dagli appositi Comitati in ordine alla concessione di anticipazioni sui fondi regionali nei vari settori produttivi acquistano automaticamente forza esecutiva se non intervenga, entro 20 giorni dalla relativa ricezione « espressa determinazione in contrario da parte dell'Amministrazione regionale » (n. 65).

REGIONE TRENINO-ALTO-ADIGE. — 2) Se un bene immobile (ex casa del fascio), di cui, alla data di entrata in vigore dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, non risulti accertata la qualità di *residuo* dalla liquidazione del patrimonio del soppresso p.n.f., possa essere considerato di proprietà di quella Regione (n. 66).

REGISTRO

CASSA DEL MEZZOGIORNO. — Se le disposizioni concernenti il sistema di accertamento e di riscossione in abbonamento dei tributi gravanti sull'attività della Cassa per il Mezzogiorno debbano ritenersi estese, giusta la legge 22 dicembre 1951, n. 1575, art. 1, ai contratti di appalto stipulati da Enti diversi dalla Cassa, cui questa abbia affidato la esecuzione delle opere (n. 2).

RESPONSABILITÀ CIVILE

CONDUCENTI MILITARI. — 1) Se il disposto dell'art. 22, 2° comma D.L. 10 gennaio 1957, n. 3 debba estendersi, in via analogica, ai conducenti militari (n. 182).

INCIDENTI STRADALI. — Se, nell'espletamento di accertamenti sanitari dipendenti da incidenti stradali, nel caso che il danneggiato non voglia accettare il giudizio della Commissione ospedaliera o dell'ufficiale medico, nel relativo verbale debba risultare che le parti non sono rimaste d'accordo sugli accertamenti eseguiti (n. 183).

RIFORMA FONDIARIA

Se, a norma degli artt. 4 e 6 della legge stralcio, nel caso in cui un mutamento di classifica dei terreni da espropriare sia stato accertato prima del 15 novembre 1949, in sede di revisione catastale e tale revisione sia stata perfezionata e sia divenuta definitiva soltanto in data 12 gennaio 1952, debba tenersi conto del suddetto mutamento di classifica nella formazione del coacervo e della aliquota di scorporo (n. 2).

SCAMBI E VALUTE

MODULI VALUTARI. — 1) Se, ai sensi degli artt. 1 lett. b) n. 1 e 29 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, recante il nuovo ordinamento degli Archivi dello Stato, gli archivi degli enti parastatali siano assoggettati alla vigilanza dell'Amministrazione degli Archivi di Stato (n. 17).

2) Se l'Ufficio Italiano Cambi debba applicare per lo scarto degli atti del suo archivio, il D.M. 8 aprile 1941 disciplinante l'invio al macero degli atti contenenti scritture doganali ovvero l'art. 70 del Regolamento per gli Archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163 (n. 17).

SENTENZA

ONORARI - SPESE. — 1) Se, emessa sentenza che rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo, alle spese ed onorari liquidati con la stessa sentenza debbano aggiungersi le spese e gli onorari liquidati col decreto ingiuntivo (n. 11).

2) Se, nell'ipotesi di cui sopra, gli interessi moratori, eventualmente dovuti decorrano dalla data del decreto ingiuntivo (n. 11).

SOCIETÀ

AZIONARIATO DI STATO. — 1) Se la semplice delega che l'Amministrazione abbia dato ad un proprio funzionario ad intervenire all'assemblea, nella quale è stato deliberato l'aumento del capitale sociale, possa costituire atto che impegni l'Ente statale partecipante, qualora l'aumento stesso non risulti autorizzato o ratificato dagli organi competenti e nella forma prevista dalla legge (n. 75).

IN LIQUIDAZIONE. — 2) Se la messa in liquidazione di una Società produca alcuna estinzione dei diritti ed obblighi nascenti da rapporti precedentemente costituiti (n. 76).

I.G.E.

3) Se debba considerarsi esente dall'imposta generale sull'entrata la ripartizione delle consistenze sociali di una società munita di propria personalità giuridica (n. 77).

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO. — 4) Se nelle società in nome collettivo gli immobili sociali facciano parte del patrimonio dei soci (n. 78).

5) Se il privilegio speciale di cui all'art. 65 del T.U. 9 maggio 1950, n. 203, gravi, per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio a carico del socio, sugli immobili facenti parte del patrimonio di una società in nome collettivo (n. 78).

SOCIETÀ A R.L. - IMPOSTA DI REGISTRO. — 6) Se, a seguito della modifica apportata all'art. 108 della Tariffa allegato A alla legge del registro dall'art. 36 della legge 6 agosto 1954, n. 603, gli atti di trasferimento di quote di una società a r.l. debbano essere registrati a tassa fissa (n. 79).

7) Se l'imposta sugli atti di trasferimento di quote di una società a r.l. vada applicata sul valore netto delle quote trasferite, depurato cioè delle passività sociali (n. 79).

SUCCESSIONI

DIPENDENTI FERROVIE IN CONCESSIONE. — 1) Se la indennità di buonuscita di cui all'art. 27 del Regolamento allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, spetti solamente alla vedova ed ai figli minori dell'agente deceduto o se su di essa possa vantare alcun diritto ogni altro congiunto di questo ultimo (n. 55).

PRESCRIZIONE. — 2) Se l'art. 252 del R.D. 30 marzo 1942, n. 312, trovi applicazione anche in materia di prescrizione del diritto di accettare l'eredità (n. 56).

3) Se l'azione di petizione dell'eredità dichiarata imprescrittibile dall'art. 533 Codice civile, possa essere esercitata anche da chi abbia perduto per prescrizione il diritto di accettare l'eredità stessa ai sensi dell'art. 480 Codice civile (n. 56).

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

TRATTATO DI S. GERMANO. — Se i rifugi alpini « Venna alla Gerla », « Dante alla Stua » e « Colciati al Tribulaum », già costruiti e gestiti dal Club Alpino Austro-tedesco e poi presi in possesso dallo Stato italiano ed assegnati all'Amministrazione militare e concessi in uso i primi due al C.A.I. e il terzo alla Guardia di Finanza, appartengano al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 9).

TURISMO

AGENZIE DI VIAGGIO. — 1) Se, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 giugno 1955, n. 630, le agenzie di viaggio e turismo siano tenute a munirsi della licenza di P.S. prescritta dall'art. 115 del T.U. delle leggi di P.S. e se il rilascio di tale licenza sia subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente Prov. Turismo, competente per territorio (n. 8).

2) Se, contro il diniego di nulla osta, sia ammesso ricorso al Commissariato per il Turismo (n. 8).

3) Se, nell'ipotesi di concessione di nulla osta, il ricorso possa essere proposto da coloro che dall'eventuale rilascio della licenza potrebbero subire una lesione di interessi (n. 8).